

DXLII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1913

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Atti vari	24771
Bilancio d'assestamento (Approvazione)	24782
Commemorazione del senatore Giuseppe Bracci-Testasecca	24770
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	24771
PRESIDENTE	24771
TRAPANESE	24770
Comunicazioni del Presidente (Ringraziamenti)	24770
Dichiarazioni:	
CHIESA EUGENIO	24771
PRESIDENTE	24771
Disegni di legge (Discussione):	
Conversione in legge dei decreti Reali emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 6 luglio 1910, n. 861 Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	24780
DE NAVA, <i>relatore</i>	24782
SACCHI, <i>ministro</i>	24780
TEDESCO, <i>ministro</i>	24782
Corpi militari della regia marina (<i>Sospensiva; discussione generale</i>)	24791-94
ARLOTTA	24800
CANTARANO	24796
FOSCARI	24793, 24800
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i>	24802
LEONARDI-CATTOLICA, <i>ministro</i>	24791-94, 24803
MARCELLO	24791-92-98
PRESIDENTE	24791
QUEIROLO	24794
Conversione in legge del Regio decreto che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (<i>Approvazione</i>)	24776
Conversione in legge del Regio decreto relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia	24776
Conversione in legge del Regio decreto che abroga il Regio decreto col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia	24776
Convalidazione del Regio decreto che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell' Egeo	24777
Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-1913, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913	24777
Conversione in legge del Regio decreto che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia	24782
Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione, firmato a Roma addì 25 novembre 1912	24785
Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la Piazza d'Armi di Porta Milano in Pavia	24786
SPINGARDI, <i>ministro</i>	24786
Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti	24786
FACTA, <i>ministro</i>	24786
Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del vice-ammiraglio Augusto Aubry	24791
Interrogazioni:	
Lavori stradali (SCORCIARINI-COPPOLA):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	24772
Ponte sul Volturno (SCORCIARINI-COPPOLA):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	24772
Comune di Santa Domenica Vittoria (COLONNA DI CESARÒ):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	24772
Pensioni ferroviarie (MARANGONI):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	24773
Lavori di bonifica nel Campidano di Cagliari:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	24773-74
SANJUST	24773

Abbonamenti speciali ferroviari :	
DE SETA, sottosegretario di Stato	Pag. 24774
MONTÙ	24775
Osservazioni e proposte :	
Lavori parlamentari	24775, 24809
Proposta di legge (Approvazione) :	
Costituzione del comune di Granze	24785
Relazione della Commissione d'inchiesta per il Palazzo di giustizia (Presentazione).	24808
ABIGNENTE	24808
APRILE	24808
CAVAGNARI	24808
LUZZATTO R.	24808
PRESIDENTE	24808-09
Relazioni (Presentazione) :	
Approvazione di sette convenzioni firmate all'Aja tra l'Italia e vari Stati in seguito alla seconda Conferenza della pace (DE MARINIS)	24790
Approvazione della convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja (Id.)	24790
Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio, che nel consumo possono servire agli usi del glucosio (GOLLIC)	24791
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arrivabene (MATERI)	24791
Approvazione di eccedenze d'impegni verificatisi sulla assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (VOLLEMBORG)	24807
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica (GIRARDINI)	24807
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica (Id.)	24808
Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica (Id.)	24808
Stato di previsione dell'entrata (RAVA)	24808
Costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (MORELLI-GUALTIEROTTI)	24808
Rinvio d'interrogazioni	24775
CHIESA EUGENIO	24775
PRESIDENTE	24775

La seduta comincia alle 14.10.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

DE AMICIS, segretario, legge:

7151. L'onorevole deputato Giovanni Amici presenta una petizione dei signori

Gennaro Ciotola, Rosario De Franco, Angelo Talone e molti altri, superstiti Garibaldini del 1860, i quali chiedono che il Governo dia attuazione al decreto dittatoriale di Garibaldi del 2 giugno 1860 sulla assegnazione ai garibaldini dei demani comunali o almeno stabilisca un modo equo-pollente per indennizzarli della mancata esecuzione del decreto stesso.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi:

« Profondamente grato e commosso per l'alto onore che la Camera italiana ha voluto tributare alla memoria del mio amatissimo padre, prego l'Eccellenza Vostra di presentare i ringraziamenti e l'espressione della gratitudine mia e della mia famiglia alla Camera, e di gradire la mia profonda riconoscenza per l'Eccellenza Vostra che si è resa dei sentimenti della Camera affettuoso ed eloquente interprete.

« Dott. Emilio Engel ».

« Commossa, la popolazione del suo paese nato ringrazia sentitamente per la solenne commemorazione del benemerito senatore Adolfo Engel.

« La Municipalità di Vico Soprano ».

« Treviglio, traendo conforto al suo dolore, dall'unanime voto della Camera rievocante le fiere virtù dell'illustre suo figlio, ringrazia vivamente commossa i rappresentanti della Nazione, riaffermando le libere tradizioni tanto care all'estinto.

« Il sindaco: Ausenda ».

Commemorazione del senatore Giuseppe Bracci-Testasecca.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trapanese.

TRAPANESE. Onorevoli colleghi, stamane alle quattro cessava di vivere al Modern-Hôtel il senatore Giuseppe Bracci. Egli per cinque legislature fu il rappresentante del Collegio di Orvieto in questa Camera. Quanti gli furono colleghi ricordano senza dubbio quest'uomo che alla grande intelligenza aggiungeva una grande modestia, e fu caro a quanti ebbero il piacere di conoscerlo. Egli fu per molto tempo anche segretario della Presidenza, ed anche in tale ufficio diè prova di vera signorilità e di grande bontà d'animo.

L'Umbria perde con Giuseppe Bracci uno dei suoi figli prediletti, il Senato uno dei suoi membri più autorevoli. Come deputato egli pronunziò discorsi importantissimi in tema d'arte, ispirandosi alle linee sublimi che l'arte ha segnate nella sua bella Orvieto.

Come rappresentante del Collegio di Orvieto, sento il dovere di proporre che siano espresse alla famiglia desolata di lui le condoglianze della Camera, certo che l'Assemblea sarà unanime nell'accogliere questa proposta. (*Approvazioni*).

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo mi associo alle parole nobilissime dell'onorevole Trapanese.

Ho avuto la fortuna di avere collega l'onorevole Bracci, ed ho potuto quindi conoscerne ed apprezzare quella che l'onorevole Trapanese giustamente definiva la bontà d'animo e l'intelligenza preclara dell'estinto.

Mi associo pure alla proposta fatta dall'onorevole Trapanese, perchè siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia del senatore Bracci ed alla sua città natale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bracci appartene alla Camera dalla XVII alla XXII legislatura; ed avendo avuto agio di conoscerlo intimamente, e di apprezzarne le elette virtù, non solo come Presidente, in nome della Camera, ma anche personalmente mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onorevole Trapanese, e dal rappresentante del Governo. (*Vive approvazioni*).

L'onorevole Trapanese propone che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia Bracci ed al sindaco di Orvieto. Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Dichiarazione del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè ieri l'onorevole Pescetti accennò più volte ad una proposta presentata dall'onorevole Rinaldi, che lo stesso onorevole Pescetti diceva essere in forma identica a quella da lui adottata; ed alla quale proposta Rinaldi, come deputato, ventiquattr'anni or sono, io avrei dato la mia firma; e poichè ebbi a dichiarare che non credevo esatta tale affermazione, aven-

do sempre ritenuto che il deputato debba astenersi da qualsiasi forma di iniziativa che non sia la proposta effettiva di una legge, così, soltanto per la verità storica, e non per riaprire un incidente esaurito, stimai opportuno consultare gli atti della Camera; ed ho avuto il piacere di constatare che anche in questa occasione la memoria mi ha ben sorretto. (*Bravo!*). Risulta infatti dal resoconto della seduta del 12 febbraio 1889 che l'onorevole Rinaldi presentò una proposta di legge, e non un ordine del giorno, nè una mozione. (*Approvazioni*).

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Come firmatario dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pescetti in favore degli addetti agli uffici delle ipoteche, desidero affermare che, se l'apprezzamento del Presidente può avere grande autorità per l'Assemblea, non per questo coloro che hanno firmato l'ordine del giorno hanno meno il diritto di credere d'aver ben fatto, e sono pronti a ripetere quello che fecero. Se mai v'ha imposizione al Governo, quando questa venga dai membri della Camera, essa non può essere che dettata da una volontà molto ferma e precisa, tanto più quando è espressa mediante firme autentiche.

Molte volte purtroppo avviene che quelli che hanno dato appoggio a proposte, al momento buono si squagliano. Ecco perchè io ed altri abbiamo creduto di consacrare...

PRESIDENTE. Come non ho menomamente messo in dubbio la buona fede dell'onorevole Pescetti nel confronto da lui fatto, così non posso dire che i firmatari di quell'ordine del giorno abbiano fatto male nella linea di condotta da loro seguita, ispirandosi alla propria coscienza. Ho soltanto creduto bene di mettere in chiaro che io era nel vero, quando dicevo che quest'ordine del giorno era cosa ben differente dalla proposta Rinaldi del 1889.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di salute, l'onorevole Cartia e l'onorevole Della Porta, di giorni 8.

(*Sono concessuti*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con

riserva, eseguite nella prima quindicina del corrente aprile.

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Giunta permanente.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Scorciarini-Coppola « sulla necessità di affrettare i lavori del primo tronco della strada provinciale n. 76, i quali si protraggono di troppo oltre i contratti ed oltre il convenevole ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Del primo tronco della strada provinciale n. 76 il primo tratto, dall'abitato di Piedimonte d'Alife al Vallone Paterno, è già da tempo eseguito, collaudato e consegnato alla provincia. Lungo il medesimo sono stati recentemente eseguiti i lavori di completamento, anch'essi però collaudati dall'agosto 1912.

« Il secondo tratto trovasi in stato di avanzata costruzione a cura dell'impresa Dante Rubello. In base ad atto di transazione 21 luglio 1911, vennero con l'impresa stessa sistemate varie vertenze relative a maggiori compensi, chiesti dalla impresa in corso d'opera, e stabiliti i termini entro i quali essa avrebbe dovuto dare compiuti i lavori ancora da eseguire.

« L'ultimo di tali termini scadrà il 31 ottobre 1914.

« È poi ad avvertire che, con atto di sottomissione 30 luglio 1912, la impresa stessa si è obbligata pure ad eseguire nuovi lavori suppletivi, lungo detto tratto di strada, lavori anch'essi in corso.

« I lavori di costruzione del terzo tratto sono anch'essi tuttora in corso a mezzo dell'impresa Gaetano Fimiani la quale ha pure sollevato una quantità di controversie. Dopo lunghe trattative sono state stabilite le basi di un accomodamento di tali controversie, con la redazione di una perizia in data 13 settembre 1912, in cui sono stati stabiliti nuovi prezzi nonchè nuovi lavori da eseguire.

« Tale perizia è ora fin esame e si attende che l'ufficio del Genio civile di Caserta vi abbia apportato alcune modifiche, suggerite dal Consiglio superiore, per promuovere su di essa il definitivo parere di detto Consesso.

« Ad ogni modo sull'opportunità di dare incremento ai lavori dei due tratti secondo e terzo si è richiamata l'attenzione dell'ufficio del Genio civile di Caserta.

« Il sottosegretario di Stato

« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Scorciarini-Coppola « sulle ragioni del ritardo nel compimento del ponte sul Volturno fra le provincie di Caserta e Benevento e sulla necessità di affrettarlo ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Dopo il richiamo fatto all'impresa Pompeo Cionfrini nel maggio dello scorso anno, perchè condicesse più alacramente i lavori di costruzione del ponte sul Volturno, fra le provincie di Caserta e Benevento, risulta a questo Ministero che i lavori sono stati portati innanzi regolarmente. Una proroga è stata concessa all'impresa per l'ultimazione fino al luglio del corrente anno, e ciò per ragioni tecniche riconosciute dall'ufficio del Genio civile e dall'ispettore superiore del compartimento. Risulta pure che il ponte trovavasi al principio del corrente anno in avanzata costruzione, essendo state ultimamente tutte le nove arcate in calcestruzzo cementizio.

« Nel proporre opere addizionali e complementari l'ufficio del Genio civile non ha accennato a ritardi o negligenza da parte dell'impresa. Si chiedono ad ogni modo informazioni al detto ufficio raccomandando la maggiore sollecitudine possibile nel compimento dell'opera.

« Il sottosegretario di Stato

« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Colonna di Cesarò, « per sapere se la risposta del Genio civile di Messina data in luglio 1911 e in marzo ultimo scorso circa i voti del comune di Santa Domenica Vittoria per essere aggregato al mandamento di Francavilla, sia stata favorevole alle aspirazioni di Santa Domenica stessa ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'ufficio del Genio civile di Messina non doveva pronunciarsi pro o contro le aspirazioni del comune di Santa Domenica Vittoria per es-

sere aggregato al mandamento di Francavilla giacchè questo non era di sua competenza. Esso, come già venne dichiarato colla risposta in data 26 corrente, interpellato dalla Prefettura di Messina e dalla Sottoprefettura di Patti ha dato le notizie richieste circa le distanze del comune di Santa Domenica Vittoria da Francavilla di Sicilia e da Raccuja.

« *Il sottosegretario di Stato*
» DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Marangoni (Cappa) il 22 aprile 1913 « per sapere se e quando intenda di provvedere all'aumento delle pensioni ferroviarie, avuto anche riguardo al fatto ch'esso è reso possibile dalle risorse della Cassa pensioni, senza aggravio alcuno per le finanze dello Stato ».

RISPOSTA SCRITTA. « Circa i miglioramenti invocati dal personale ferroviario per il momento della quiescenza, è da avvertire che il disegno di legge n. 1283, ora sottoposto al Parlamento, contiene, specialmente con l'istituzione dell'opera di previdenza e con le buone uscite, benefici assai vasti, di cui non si hanno riscontri nelle leggi di altri paesi.

« Tale disegno di legge rappresenta tutto ciò che per ora è possibile fare. »

« Quanto agli aumenti veri e propri di pensione non possono ora essere accordati; la questione però potrà essere oggetto di ulteriori studi per quando si presenti la possibilità di nuovi provvedimenti.

« *Il sottosegretario di Stato*
» DE SETA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno di oggi, è dell'onorevole Casolini, al ministro dei lavori pubblici « per conoscere se, in seguito ai dati affidamenti, i treni direttissimi fermeranno alla stazione di Sant'Eufemia-Biforcazione, col 13 maggio ».

Non essendo presente l'onorevole Casolini, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Buonanno al ministro dei lavori pubblici, « per sapere come intenda provvedere alla assoluta deficienza del personale dell'Ufficio speciale delle ferrovie al Ministero dei lavori pubblici ».

Non essendo presente l'onorevole Buon-

anno, anche questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Sanjust al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni per le quali, contrariamente ad ogni buona norma tecnica e mentre si ha grave disoccupazione nella regione, sieno sospesi i lavori di bonifica nel Campidano di Cagliari, a Monserrato ed a Quartu S. Elena, abbenchè si abbiano i fondi disponibili ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Sanjust si duole che siano stati sospesi i lavori di bonifica nel Campidano di Cagliari, a Monserrato ed a Quartu Sant'Elena.

Veramente questi secondi lavori non sono ancora iniziati, perchè ancora non si ha la disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione del primo gruppo d'opere.

I lavori a Monserrato si stanno eseguendo ad economia; e non risulta affatto che siano sospesi. In ogni modo ho disposto che si accerti lo stato delle cose; e, se vi sarà ritardo ingiustificato, l'onorevole Sanjust può star sicuro che provvederò e con sollecitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanjust ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANJUST. Mentre ringrazio l'onorevole sottosegretario dell'ultima parte della sua risposta, devo rettificare alquanto ciò che egli ha detto circa la consistenza dei lavori di cui si tratta. Nel Campidano di Cagliari si sono eseguiti parecchi lavori di correzione di corsi d'acqua e di bonifica. Questi lavori sono in gran parte ultimati, e compiono il loro ufficio assai bene: perchè quella plaga è, da qualche tempo, esente da inondazioni nonostante la ripetizione dei fenomeni udometrici che altre volte producevano disastri e vittime. Ma pur troppo esiste ancora lo stagno di Monserrato che sta tra i comuni di Pirri e Monserrato, e nel quale, come diceva l'onorevole sottosegretario di Stato, s'eseguiscono in economia i lavori di scolo, con la costruzione d'un canale che si deve immettere nel prossimo canale delle Saline, che recapita poi al mare nel golfo di Quartu.

Orbene questi lavori sono sospesi, perchè è bensì vero che si è costruito un ponte in una determinata sezione del canale in servizio della nazionale n. 78; è vero che si è disposto recentemente perchè si eseguiscono presso quel ponte certi lavori di abbas-

mento nella condotta principale dell'acquedotto di Cagliari, che intersecava la traccia del canale che si eseguisce, ma questi sono lavori particolari che si riferiscono ad un punto solo del canale; il resto del canale che dovrebbe essere completato, è abbandonato e si va interrando, e se si seguita così il Governo dovrà farlo due volte, incontrando doppia spesa, senza tener conto degli effetti perniciosi per l'igiene che si devono al ristagno.

Ora basterebbe che si desse una piccola anticipazione di trenta o quarantamila lire, come si faceva fino allo esercizio passato, all'ufficio del Genio civile di Cagliari per proseguire i lavori, i quali, noti bene l'onorevole sottosegretario di Stato, sono stati preventivati con una perizia suppletiva nella somma di circa lire 283 mila, e sono stati approvati dal Consiglio dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato; per cui hanno tutte le approvazioni possibili e non si tratta che di eseguirli, perchè il lavoro fatto non vada perduto: altrimenti, ripeto, bisognerà farlo due volte.

Si noti ancora che i lavori furono dati in economia e devono proseguirsi e completarsi in economia per sopperire alla disoccupazione di quelle popolazioni, disoccupazione la quale si acuisce in questa stagione, e per cui ogni anno vi si provvede con maggiore larghezza, per dare lavoro ai braccianti della regione che ne hanno urgente bisogno.

Io raccomando adunque caldamente all'onorevole sottosegretario di Stato, perchè veda se non si possa dare immediatamente una anticipazione, come ho detto poco fa: non ci vuole una disposizione speciale; i fondi ci sono, i lavori sono approvati, si faccia in modo che l'ufficio possa riprendere i lavori e compierli; sia per ottenere un lavoro tecnicamente ben fatto, sia per dar lavoro ai disoccupati bisognosi: si farà così un'opera doppiamente encomiabile.

Soggiungerò, passando ai lavori di Quartu, che è vero che i lavori stessi non sono stati ancora appaltati, perchè le espropriazioni non sono complete, ma ciò dipende dal fatto che manca l'omologazione di un solo atto di espropriazione, omologazione che la persona interessata non vuol fare, perchè non vuole spendere la somma relativa. Ora se si seguisse questo sistema negli altri lavori si verrebbe a questo fatto, che basterebbe il capriccio di una persona sola per sospendere qualunque lavoro di qual-

sivoglia importanza, il che è assurdo. Per conseguenza trovi il Ministero il mezzo per omologare quest'atto e faccia andare avanti l'appalto dei lavori, anche per risolvere la questione di massima, che è abbastanza interessante.

Io nutro speranza che il Governo apprezzerà le mie ragioni e vorrà fare per il Campidano quello che gli è indubbiamente dovuto, ed in questa fiducia prego l'onorevole sottosegretario di Stato di dare d'urgenza le opportune disposizioni agli uffici esecutivi competenti.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Assicuro l'onorevole Sanjust che il procedimento coattivo per l'espropriazione cui egli accenna sarà condotto colla maggiore sollecitudine, in modo da non ritardare oltre l'esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Abozzi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere perchè, non ostante i formali affidamenti dati dal Governo alla rappresentanza commerciale di Sassari, continui la mancanza dei carri ferroviari a Portotorres »;

Toscanelli e Manfredi, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro delle finanze, « per sapere se credano opportuno comunicare al Parlamento i risultati degli accordi presi coi vecchi e nuovi proprietari del palazzo Farnese in Roma, permutando alcuni diritti patrimoniali dello Stato ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Montu al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se, in attesa di più notevoli agevolazioni di viaggio, per favorire essenzialmente gli industriali ed i commercianti, non ritenga opportuno che gli abbonamenti speciali possano pagarsi ratealmente come quelli ordinari e siano valevoli per due persone almeno della stessa Ditta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Negli abbonamenti speciali, a differenza di quelli ordinari, il costo del biglietto diminuisce proporzionalmente in ragione della maggiore durata del tempo.

Così un biglietto valido per tre mesi costa meno di tre biglietti mensili ed un biglietto valido per un anno costa meno di quattro biglietti trimestrali.

Amesso il pagamento rateale si comprende che si prenderebbero gli abbona-

menti della maggior durata di tempo, salvo a valersene per un periodo di tempo minore, ciò che costituirebbe pel viaggiatore un indebito guadagno e per l'Amministrazione una perdita sensibile.

Quanto poi all'ammettere che i biglietti di abbonamento speciali valgano per due persone della stessa ditta, si osserva che ciò per i biglietti annuali è già concesso dalle norme e condizioni della relativa tariffa. Nè tale facilitazione può essere estesa ai biglietti di minore durata, sia per gli abusi cui si andrebbe indubbiamente incontro, sia per l'aggravio che ne risentirebbe il bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Montù ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTU'. Ella consentirà, onorevole sottosegretario di Stato, che io non possa assolutamente dichiararmi soddisfatto e perchè non comprendo la nomenclatura diversa di questi abbonamenti e perchè non capisco come si possa accennare ad eventuali perdite per l'Amministrazione quando, allettando i viaggiatori, si invitano a usufruire maggiormente delle ferrovie.

Non so francamente perchè alcuni abbonamenti si siano chiamati ordinari ed altri speciali: proseguendo in questa terminologia gli ultimi dovrebbero chiamarsi specialissimi! In realtà sono tutti abbonamenti dello stesso genere, i quali hanno essenzialmente per scopo e per finalità di promuovere il movimento sulle nostre ferrovie italiane per i ben noti e duplici intenti: economici in riguardo dell'Amministrazione; morali, educativi e politici in riguardo dei viaggiatori.

Non bisogna dimenticare che l'industria ed il commercio soprattutto hanno bisogno nel nostro paese del più grande aiuto, e quindi io insisto onde la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, che tanto benevolmente ha voluto già in passato prendere in considerazione i suggerimenti e le proposte, che, in fatto di facilitazioni di viaggio, furono espresse dalla Camera dei deputati, studi con la maggiore sollecitudine quanto io chiedo oggi, e cioè che anche per i cosiddetti abbonamenti speciali venga accordato il pagamento rateale come per quelli ordinari. Occorre esser sinceri, e dichiarare che nel nostro paese le condizioni economiche sono in genere tali, da richiedere agevolazioni del genere; così come chi conosce le difficoltà e gli ostacoli fra i quali si dibattono le nascenti nostre industrie ed i nostri commerci soprattutto nei piccoli

centri deve far rilevare al Governo e all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'opportunità che tanto per gli abbonamenti speciali, quanto per quelli ordinari, si accordi la validità della tessera per almeno due persone della stessa ditta. Con ciò le case commerciali ed industriali, le quali purtroppo sopportano già i danni emergenti da malattie e licenziamenti del proprio personale, avrebbero almeno la possibilità di poter fare usufruire dell'abbonamento ferroviario un'altra persona della ditta e non sarebbero fatalmente perdute le quattro o cinque lire giornaliere che costa il biglietto d'abbonamento.

A titolo di prova vorrei che le Ferrovie dello Stato accordassero i biglietti di abbonamento per più persone applicando dei sopraprezzi proporzionali e decrescenti; e con ciò esse, facendo l'interesse dell'azienda statale, si renderebbero ancora una volta e maggiormente benemerite di tutte le ditte commerciali ed industriali del Regno.

PRESIDENTE. Seguirebbe la interrogazione dell'onorevole Eugenio Chiesa al ministro degli affari esteri; ma, come ho già comunicato all'onorevole Chiesa, l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri mi ha fatto sapere di non poter essere presente. Ho già pregato l'onorevole sottosegretario di Stato di far conoscere, a' termini dell'articolo 115 del regolamento, in qual giorno intenderebbe rispondere. Fratanto l'interrogazione rimane nell'ordine del giorno, ed il diritto dell'onorevole Eugenio Chiesa non è pregiudicato; anzi credo che egli potrà avere risposta nella seduta di domani.

CHIESA EUGENIO. Non ho nulla da eccepire; ma, poichè è presente l'onorevole sottosegretario per l'interno, io gli raccomando che la polizia...

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, ella non ha facoltà di parlare. D'altronde il rivolgersi ora all'onorevole sottosegretario per l'interno sarebbe fuori di luogo.

CHIESA EUGENIO. Ma, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Le ripeto che ella non ha facoltà di parlare.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione segreta dello stato di previsione della spesa del Ministero delle

finanze; ma propongo alla Camera di rimetterla a domani.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1273-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

(Non è presente).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, col quale le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, sono estese, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1265-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, col quale venne concesso ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia in occasione ed in conseguenza della guerra allora esistente tra l'Italia e l'Impero Ottomano, muniti di diplomi esteri per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, di veterinario, di odontoiatra, di farmacista, di levatrice, di esercitare nel Regno, fino al 25 gennaio 1913, la professione cui sono abilitati dai rispettivi diplomi ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1245-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica) ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912 numero 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1243-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati civili dipendenti dall'Am-

ministrazione militare, inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare ».

(È approvato).

Art. 2.

« Alla tabella XX approvata col decreto anzidetto è sostituita la seguente:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del Genio:*

Ragionieri geometri capi 1 di 1ª e 2 di 2ª classe; Primi ragionieri geometri 1 di 1ª, 2 di 2ª classe; Ragionieri geometri 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, ed uno di 4ª classe ».

(È approvato).

Art. 3.

« Al termine dell'articolo 2 del decreto aggiungesi:

« Il posto di primo capotecnico di prima classe che viene aumentato alla predetta tabella XXII per la specialità fotogrammetrica sarà conferito, giusta norme speciali da stabilirsi con decreto Reale, in seguito a concorso, al quale potranno prendere parte gli estranei all'Amministrazione militare ed i capitecnici di artiglieria e genio in servizio ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913.

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1297-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal *fondo di riserva per le spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Si dia lettura della tabella annessa a questo disegno di legge.

BASLINI, segretario, legge :

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste durante le vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913.

Data dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.			
12 gennaio 1913	144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza fra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ecc.	7,650. »
Id.	181 XXI	Indennizzo e spese per transazione del giudizio promosso dall'applicato Riccio Giovanni in seguito ad un infortunio occorsogli nei locali della Corte dei conti	29,500. »
Id.	181 XXII	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso le Delegazioni del tesoro	14,000. »
Id.	226 compe- tenza	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti.	27,500. »
Ministero delle finanze.			
12 gennaio 1913	171	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	20,000. »
Ministero degli affari esteri.			
30 gennaio 1913	13	Spese segrete	50,000. »
12 id.	36	Missioni politiche e commerciali ecc.	20,000. »
Ministero dell'istruzione pubblica.			
26 gennaio 1913	231 ter	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero	35,000. »
Ministero dell'interno.			
30 gennaio 1913	14	Funzioni pubbliche e feste governative	5,830. »
26 id.	62	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Indennità di residenza in Roma	2,000. »
12 id.	92	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica	10,000. »
			221,480. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059; 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 6 luglio 1910, n. 801. - Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, numero 1059; 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 6 luglio 1910, n. 801. — Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Onorevole ministro dei lavori pubblici, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Vi consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

BASLINI, *segretario legge*: (Vedi *Stampato* n. 1251-A e 1330-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono convertiti in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

a) il Regio decreto 6 giugno 1912, numero 724, che stabilisce le indennità chilometriche dovute agli ufficiali del Genio civile che compiono gite pel servizio dipendente dal terremoto del 28 dicembre 1908,

usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente;

b) il Regio decreto 30 agosto 1912, numero 1059, relativo alla proroga dei termini assegnati ai proprietari di aree e di edifici in Messina per le dichiarazioni alla Prefettura ed all'Unione messinese e alla concessione di speciali agevolazioni fiscali pel compimento di esse;

c) il Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1080, relativo all'approvazione delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e di altri precedenti, in sostituzione di quelle approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193;

d) il Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1104, col quale viene istituito, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, uno speciale Comitato per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per l'esame delle questioni relative alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nei comuni medesimi ».

(È approvato).

Art. 2.

« L'articolo 1 del Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, è così modificato:

« I termini di cui all'articolo 10, 1^o, 2^o e 3^o comma, ed all'articolo 13 nel caso contemplato dalla lettera a) della legge 28 luglio 1911, n. 842, sono prorogate fino a tutto il 30 novembre 1912 ».

(È approvato).

Art. 3.

« All'articolo 2 del Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, è aggiunto il seguente comma:

« Tutti gli atti relativi al regolamento di condominio che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate, siano stati notificati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono depositati a cura delle parti interessate non più tardi di tre mesi dalla data in cui entrerà in vigore la legge che approva il decreto stesso. In mancanza di tale deposito, qualunque atto interceduto fra condomini resterà, nei riguardi del Consorzio o di altro Istituto mutuante, improduttivo di effetto ».

(È approvato).

Art. 4.

« L'articolo 3° del Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1104, è così modificato:

« Il Comitato è parificato ad una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è composto di quattro ispettori superiori del Genio civile in servizio attivo, del direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, e di quello dei servizi speciali presso il Ministero de lavori pubblici ».

Il resto identico.

(È approvato).

Art. 5.

« È convertito in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, il decreto reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'attuazione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie pei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

(È approvato).

Art. 6.

« All'articolo 8 del suddetto regio decreto 27 febbraio 1913, è sostituito il seguente:

« Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il comune bandisce una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso prezzo e con la medesima procedura.

« Trascorsi i tre mesi dalla eventuale diserzione o decadenza anche di quest'ultima, ove nel frattempo il comune, sempre in base al prezzo minimo iniziale, non abbia concluse trattative private o non siasi reso diretto acquirente del comparto, i beni tutti in esso compresi passano all'Unione Messinese.

« Il passaggio non ha luogo qualora i proprietari abbiano nel frattempo fatto constare il loro accordo nelle forme di cui all'articolo 4 ».

(È approvato).

Art. 7.

« All'articolo 11 del suddetto decreto reale 27 febbraio 1913, è sostituito il seguente:

« I proprietari i di cui beni sono stati espropriati o passarono all'Unione Messinese a norma dei precedenti articoli, conservano il diritto al mutuo e la facoltà di costruire su di un'altra area nell'ambito del piano regolatore, tenuto presente il disposto del-

l'articolo 22 Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, modificato dall'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 801.

« Dalla data della notifica del decreto di espropriazione o di passaggio all'Unione Messinese, decorrono, tanto per gli espropriati o passati all'Unione di cui sopra, quanto per lo acquirente o i proprietari che si siano messi d'accordo, i termini di cui agli articoli 10 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842 ».

(È approvato).

Art. 8.

« Il primo comma dell'articolo 16 del suddetto Regio decreto 27 febbraio 1913 è così modificato:

« All'articolo 51 della legge 28 luglio 1911, n. 842, è sostituito il seguente:

« Sui proventi dell'addizionale, di cui all'articolo 1° della legge 28 luglio 1911, n. 842, è autorizzata la spesa di lire un milione per la costruzione di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Reggio Calabria ».

Il resto identico.

(È approvato).

Art. 9.

« L'articolo 24 del suddetto Regio decreto è così modificato:

« Sono abrogati gli articoli 5 e 6 delle norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina approvate col Regio decreto 31 dicembre 1911 ».

(È approvato).

Art. 10.

« Nelle località della provincia di Messina indicate nella tabella annessa all'articolo 3 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e modificato con la legge 21 luglio 1911, n. 840, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purchè tali usi, in caso di rovina del fabbricato, non importino se non danni materiali.

« Il prefetto, su conforme parere del competente Ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti che di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non

può eccedere la durata di tre anni. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme tecniche obbligatorie nei comuni colpiti dal terremoto, approvate col Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1080 ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore*. A nome della Commissione propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo unico di legge di cui all'articolo 19 della legge 6 luglio 1911, n. 801, le modificazioni ed aggiunte per coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

« Tale testo unico sarà approvato con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro accetta questo articolo aggiuntivo?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io accetto, intendendosi però che il potere legislativo delegato al Governo in questa materia non può investire in alcun modo disposizioni di carattere finanziario.

DE NAVA, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione propone il seguente articolo II aggiuntivo, accettato dal Governo:

« Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo unico di legge di cui all'articolo 19 della legge 6 luglio 1911, n. 801, le modificazioni ed aggiunte per coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

« Tale testo unico sarà approvato con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia Marina destinati in Libia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia Marina destinati in Libia.

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario legge*. (Vedi *Stampato* n. 1328-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che estende ai funzionari civili ed ai personali subalterni della marina le disposizioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873.

(È approvato).

Art. 2.

« Quei funzionari che, dopo essere stati collocati fuori ruolo per effetto dell'articolo precedente, risultassero eccedenti ai posti stabiliti nella sistemazione definitiva del servizio marittimo coloniale, rientreranno nei rispettivi ruoli organici, rimanendo, ove occorra, in soprannumero.

« In quest'ultimo caso l'ammontare dei loro stipendi sarà iscritto con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, fino a quando i funzionari medesimi non troveranno posto nel proprio ruolo ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Asse-

stamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13.

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge. (Vedi *Stampato* n. 1223-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le variazioni per l'assettamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1912-13 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella A annessa a quest'articolo 1.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagine 98-173 dello *Stampato* n. 1223-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 coll'annessa tabella A, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Il bilancio di previsione per l'esercizio 1912-13, rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 2,365,715,010.90
Spesa	» 2,272,329,058.31
Avanzo	L. + 93,385,952.59

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L. 50,000,000. »
Spesa	» 50,000,000. »
	»

Movimento di capitali:

Entrata	L. 282,905,110.26
Spesa	» 292,879,646.67
Eccedenza passiva	L. — 9,974,536.41

Partite di giro:

Entrata	L. 63,016,498.41
Spesa	» 63,016,498.41
	»

« È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L. 2,761,636,619.57
Spesa	2,678,225,203.39
Avanzo	L. + 83,411,416.18

Si dia lettura della tabella B annessa all'articolo 2.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 174 a 175).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con la tabella B, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª) ».

Si dia lettura delle tabelle D e C annesse all'articolo 3.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 182 a 185 e da pagina 177 a 181).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 con le tabelle D e C di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

« All'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-13 sono portate le variazioni indicate nella tabella E, unita alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella E annessa all'articolo 4.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1223-A da pagina 186 a 190).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4 con la tabella E, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

« Sono approvate le variazioni per l'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 della Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella *F* annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *F*, annessa all'articolo 5.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 191 a 192).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5 con la tabella *F*, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 6.

« Sono approvate le variazioni per l'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *G*, annessa all'articolo 6.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 193 a 195).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 con la tabella *G*, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 7.

« L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1912-13 e 1913-14 tutti i pagamenti del capitolo n. 54: « *Supplenti di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze* » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi ».

(È approvato).

Art. 8.

« Sono approvate le variazioni per l'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *H*, annessa all'articolo 8.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1223-A a pagina 196).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8 con la tabella *H*, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 9.

« Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1912-13 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge ».

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella *I*, annessa all'articolo 9.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 197 a pagina 211).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 9 con la tabella *I*, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 10.

« Sono approvate le variazioni del bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1912-13 descritte nella tabella *L* annessa alla presente legge ».

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella *L*, annessa all'articolo 10.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 214 a pagina 225).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 10, con la tabella *L*, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

« Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa dell'Azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1912-13 descritte nella tabella *M* annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *M*, annessa all'articolo 11.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1223-A da pagina 226 a pagina 227).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 11, con la tabella *M*, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 12.

« L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui

all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, numero 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1912-13 in lire 117,463,641.71 ».

(È approvato).

Art. 13.

« A cominciare dall'esercizio 1912-13 i fondi che eventualmente risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario nei capitoli delle spese per stipendi al personale forestale e per stipendi agli addetti all'istruzione forestale, inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno devoluti all'Azienda del Demanio forestale di Stato ».

(È approvato).

Art. 14.

« Con decreti reali si possono inserire nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire imposte o tasse inbitamente perceute, per restituire tasse perceute su prodotti che si esportano o per pagare vincite al lotto.

« Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro deve essere allegato un elenco dei capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui sopra.

« Per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-1914 tali capitoli sono indicati nella tabella N annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella N, annessa all'articolo 14.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1223-A da pagina 228 a pagina 229).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 14, con la tabella N, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 15.

« La facoltà concessa con l'articolo 4 della legge 5 luglio 1908, n. 367, è prorogata ed estesa all'alienazione di tutte le navi radiate, la vendita delle quali fu autorizzata dalle leggi 21 marzo 1907, n. 118 e 6 luglio 1912, n. 785 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione della proposta di legge: Distacco della frazione Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Stoppato: Distacco della fra-

zione Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 1317-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La frazione di Granze è separata dal comune di Vescovana e costituita in comune autonomo ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge a partire dal 1° luglio 1913 ».

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1269-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Piena e intera esecuzione è data al Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone, firmato in Roma addì 25 novembre 1912, le cui ratifiche furono scambiate in Tokio addì . . . ».

(È approvato).

Art. 2.

« Al testo francese del Trattato è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia ».

Onorevole ministro della guerra, accetta il testo della Commissione?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 1315-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Pavia, in conformità delle condizioni contenute nello schema di convenzione in data 31 aprile-23 ottobre 1912, quella parte della piazza d'armi di Porta Milano in detta città che dopo la collocazione dei recenti impianti ferroviari è rimasta a disposizione dell'Amministrazione militare, ricevendo in cambio i terreni già di proprietà Galbarini all'uopo acquistati dal comune medesimo unitamente all'importo della differenza in danaro fra i due prezzi nell'ammontare di lire 82,454.98.

« L'importo in danaro sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, ecc. », ed assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra a termini degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496, e 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È dichiarata opera di pubblica utilità, agli effetti delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, la costruzione, da eseguirsi dal comune di Pavia giusta l'articolo 11 dello schema di convenzione suindicato, del tronco stradale, con ponti-

cello in muratura sulla Roggia Carona, che partendo dalla strada comunale di Mirabello metterà ai terreni ex-Galbarini nei quali sarà sistemata la nuova piazza d'armi del presidio ed alla restante parte dei terreni comunali ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti ».

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1291-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, fa voti che, nel minore lasso di tempo, il Governo presenti una legge sulla imposta degli spiriti, ispirata a semplificazione del congegno fiscale ed alla unificazione della misura dell'imposta il più possibile indipendente dalla specie delle fabbriche e dalla qualità delle materie prime ».

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Nel testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con regio decreto del 16 settembre 1909, n. 704, sono introdotte le modificazioni contenute nell'annessa tabella A, che forma parte integrante della presente legge ».

Si dia lettura dell'annessa tabella A.

RIENZI, segretario, legge:

Tabella A.

« N. 1. — *Ai due ultimi alinea dell'articolo 2 sono sostituiti i seguenti:*

« È fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione, col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministero delle finanze allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della distillazione e della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

« Col regolamento sarà stabilita la quantità minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantità di spirito rettificato.

« Sui residui denaturati non è dovuta la tassa. Sulle quantità, per le quali la denaturazione sia resa obbligatoria, non sono corrisposti gli abbuoni di cui all'articolo 18.

« N. 2. — *Al secondo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente inciso:*

« È sempre in facoltà del ministro delle finanze di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, muniti o no di misuratore, sia collocato un recipiente collettore chiuso a cura della finanza, nel quale venga a raccogliersi tutto lo spirito prodotto. Col regolamento saranno stabilite le norme da seguire in questo caso nella determinazione della quantità del prodotto da sottoporre a tassa.

« N. 3. — *Ai tre ultimi alinea dell'articolo 3 sono sostituiti i commi seguenti:*

« La quantità di spirito prodotta e soggetta a tassa può essere eccezionalmente determinata in base alla produttività dei lambicchi per ogni giornata di lavorazione per le fabbriche di seconda categoria che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) siano provvedute di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a due ettolitri;

b) non producano più di tre ettolitri di alcool anidro in un anno.

« È in facoltà del ministro delle finanze di disporre che le fabbriche le quali si trovino nelle dette condizioni siano tassate in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. Alle fabbriche così tassate

sono applicabili tutte le disposizioni a cui sono sottoposte quelle tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

« La quantità di tre ettolitri, stabilita come massimo della produzione annua, non può essere superata con lo stesso apparecchio neppure nel caso che questo passi, nel corso dell'anno, in proprietà di altri, o che dal proprietario ne sia, in qualsiasi forma, ceduto l'uso ad altri.

« Alle fabbriche non munite di misuratore meccanico alle quali sia applicato il recipiente collettore di cui al secondo comma del presente articolo e che si sottopongano al pagamento della tassa in base alla quantità di prodotto effettivamente ottenuta, sono concessi gli abbuoni nelle stesse misure stabilite per quelle munite di misuratore.

« N. 4. — *L'ultimo comma dell'articolo 4 è abrogato.*

« N. 5. — *All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:*

« In ogni fabbrica o opificio di rettificazione deve essere tenuto dal fabbricante o rettificatore un registro delle lavorazioni, fornito dall'amministrazione, nel quale, di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, affinché dal registro risulti in ogni momento la quantità e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute e lo stato di quelle in corso.

« Possono essere esonerate dalla tenuta del registro le fabbriche ammesse al pagamento della tassa in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta.

« La mancanza o la negata presentazione del registro o la tenuta irregolare di esso sono punite con multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 1000.

« N. 6. — *Il quarto comma dell'articolo 6 è modificato come segue:*

« Per essere ammessi al pagamento della tassa a rate quindicinali posticipate i fabbricanti, che ne abbiano fatta richiesta, devono prestare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per la lavorazione di un bimestre.

« N. 7. — *L'articolo 12 è modificato come segue:*

« Il trasporto di spiriti non denaturati, in quantità superiore a 5 litri, è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione.

« Il deposito di spiriti non denaturati in quantità superiore a 20 litri è soggetto a denuncia ed alla vigilanza degli agenti di finanza, nonchè alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

« Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcoliche contenuti in bottiglie di capacità non superiore a 2 litri, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del comune ove esiste la fabbrica.

« N. 8. — *Ai comma 2º e 3º dell'articolo 13 è sostituito il seguente:*

« La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione dei vini tipici è ritenuta di gradi 11.

« *Al comma penultimo dello stesso articolo 13 è sostituito il seguente:*

« Ai fabbricanti di vermut e di liquori o altre bevande alcoliche, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti gravati della tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare il vermut, i liquori o le bevande alcoliche sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione.

« N. 9. — *Nell'articolo 14, primo comma, alle parole: è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento della intera tassa, ecc., sono sostituite le parole: è concesso l'abbuono o l'accreditamento dell'intera tassa, ecc.*

« *Il secondo comma dello stesso articolo 14 è modificato come segue:*

« Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura, è concesso l'abbuono o l'accreditamento della tassa di cui sono effettivamente gravati.

« È concesso tuttavia l'abbuono dell'intera tassa fino al limite complessivo di 100,000 ettanidri agli spiriti di vino e di vinaccia esportati all'estero in natura, compreso il cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 9 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

« N. 10. — *L'articolo 15 è modificato come segue:*

« Nel caso d'incendio, o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di

cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della tassa che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

« N. 11. — *L'articolo 20 è modificato come segue:*

« La denaturazione può effettuarsi soltanto presso le distillerie di spiriti e gli opifici di rettificazione, soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

« È fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale può essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'articolo 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.

« Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

« Non è ammessa la denaturazione di spiriti in quantità minore di dieci ettolitri per volta. Il ministro delle finanze può fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

« Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non inferiore a 90 gradi.

« Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sarà stabilito il limite con decreto ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.

« Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze può, inoltre, ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dello interessato la spesa per la provvista dei recipienti e di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

« Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza

degli agenti di vigilanza, per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

« Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.

« N. 12. — *L'articolo 21 è modificato come segue:*

« Le controversie sulla qualificazione dei liquidi alcoolici e delle materie prime agli effetti della presente legge saranno definite seguendo la procedura stabilita dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con regio decreto del 9 aprile 1911, n. 330.

« N. 13. — *All'ultimo comma dell'articolo 23 è aggiunto il seguente inciso:*

« Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunciato e verificato dall'Ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti, si applicherà una multa non minore di lire 100 nè maggiore di lire 1000.

« N. 14. — *All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:*

« Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre alla multa proporzionale stabilita dal precedente alinea, è dovuta una multa fissa non minore di lire 20, nè maggiore di lire 200.

« N. 15. — *L'articolo 29 è modificato come segue:*

« Se vengono presentati per la reimportazione, dichiarandoli come esteri, vini conciatati con spirito nel Regno ed esportati con abbuono della tassa o della sopratassa, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, è tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della detta somma.

« Se l'abbuono non è stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre il dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbuonare.

« Nel caso di reimportazione come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere recuperato l'ammontare della tassa o della sopratassa abbonata, se l'abbuono è stato già effettuato; nel caso contrario,

l'abbuono è rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote inoltre il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia in virtù delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

« N. 16. — *Al 1° comma dell'articolo 30 sono sostituiti i seguenti:*

« Il deposito, non denunciato, di spiriti non denaturati, in quantità maggiore di 20 litri, è punito con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

« Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti non denaturati o di liquori o bevande alcooliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta è prescritta dallo articolo 12 della presente legge.

« Se nella verificaione di depositi di spiriti liberi di tassa e non denaturati si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, le quantità eccedenti o non legittimate sono considerate di contrabbando.

« Indipendentemente dalla applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di spiriti nel deposito, la mancanza o la negata presentazione del registro di carico e scarico è punita con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 500.

« N. 17. — *All'articolo 32 è sostituito il seguente:*

« Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'articolo 5 sono punite con multa da lire 100 a lire 300.

« Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100.

« Entro questi limiti potrà col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune fra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa tabella A della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Gli abbuoni di cui attualmente fruiscono le fabbriche di seconda categoria, fornite di misuratore meccanico ed esercitate e da Società cooperative di proprietari

e coltivatori di fondi legalmente costituite, sono concessi fino al limite di una produzione di 500 ettanidri per ciascun esercizio finanziario, oltre il qual limite è accordato l'abbuono normale.

« Per godere di questo beneficio e delle altre agevolanze accordate alle Società cooperative dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, le Società medesime devono essere costituite di non meno di dieci soci residenti nella stessa provincia, e la fabbrica deve essere direttamente esercitata dalla cooperativa e posseduta da essa in base a regolare atto di acquisto, debitamente registrato in data anteriore all'attivazione della fabbrica stessa.

« Qualora una persona sia ascritta contemporaneamente a due o più cooperative, queste saranno ritenute, agli effetti di cui sopra, come unica cooperativa ».

(È approvato).

Art. 3.

« L'abbuono per cali di affinazione e di giacenza concesso dal secondo comma dell'articolo 9 del testo unico di leggi, nel caso di immissioni in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, è stabilito nella misura del 12 per cento della tassa di cui il detto spirito è gravato, dopo quattro anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 3 per cento della tassa medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo ».

(È approvato).

Art. 4.

« Resta ferma la concessione di cui al penultimo comma dell'articolo 13 del citato testo unico di leggi, relativa all'istituzione di speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, per gli zuccheri gravati della tassa di fabbricazione e destinati alla preparazione del vermut e dei liquori.

(È approvato).

Art. 5.

« La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 del testo unico di leggi è applicabile anche agli spiriti esteri, aggiunti, in presenza degli agenti della finanza, alle frutta esportate ».

(È approvato).

Art. 6.

« La disposizione dell'articolo III, della tabella A, annessa al Regio decreto 27 no-

vembre 1919, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, è applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910 ».

(È approvato).

Art. 7.

« Saranno ritenuti di contrabbando i prodotti, che, assoggettati ai vincoli della circolazione e del deposito, in virtù della presente legge, non siano posti nelle condizioni da essa stabilite nel termine di due mesi dalla sua attuazione ».

(È approvato).

Art. 8.

« Con decreto del ministro delle finanze potrà essere accordata l'esenzione da tassa previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito adoperato negli istituti scientifici di istruzione, nei pubblici musei e negli ospedali, esclusivamente a scopo scientifico e sanitario ».

(È approvato).

Art. 9.

« È data facoltà al Governo del Re di vedere e coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti in materia di tassa sugli spiriti nelle parti tuttora in vigore ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà in altra seduta alla votazione segreta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De Marinis, Goglio e Materi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE MARINIS. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione di sette convenzioni, firmate all'Aja tra l'Italia e varii Stati, in seguito alla seconda conferenza della pace ».
(588)

« Approvazione della convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja addì 23 gennaio 1912 ». (1240)

GOGLIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio, che nel consumo possono servire agli usi del glucosio ». (1304)

MATERI. Mi onoro di presentare la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arrivabene per contravvenzione al regolamento sugli automobili. (1323)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del vice ammiraglio Augusto Aubry.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del vice ammiraglio Augusto Aubry ».

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1329-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Dalla data della morte del vice-ammiraglio Augusto Aubry è concesso cumulativamente alla vedova, finchè tale, e alle orfane di lui, finchè minorenni e purchè nubili, un assegno annuo di lire quattromila, oltre quello loro spettante a termine delle vigenti leggi sulle pensioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei corpi militari della Regia marina ».

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1307-A).

PRESIDENTE. È iscritto per proporre la sospensiva l'onorevole Marcello. Ha facoltà di parlare.

MARCELLO. Sarei disposto a non svolgere la mia domanda di sospensiva non essendo essa motivata dal desiderio di fare opposizione a tutto intero il disegno di legge, se l'onorevole ministro della marina accettasse di rimetterne ad altro giorno la discussione per poter concretare d'accordo con lui e con la Commissione alcuni emendamenti al disegno di legge stesso.

Prima adunque di cominciare a svolgere la mia proposta sospensiva domando all'onorevole ministro se accetti di rimettere ad altro giorno la discussione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non posso non manifestare la mia meraviglia per la richiesta fatta dall'onorevole Marcello. Questo disegno di legge è stato presentato alla Camera prima delle vacanze, e, se l'onorevole Marcello fosse stato un po' più diligente nel seguire i lavori parlamentari, avrebbe avuto agio di leggere e di studiare profondamente il disegno di legge, del quale egli ora, dichiarando di non averlo abbastanza studiato, cerca di far differire la discussione.

MARCELLO. Non ho dichiarato questo, ho detto che se avesse accolto qualche modificazione, non avrei nemmeno chiesto la sospensiva.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non accetto la sospensiva, e faccio notare che questo è un disegno di legge che sostituisce in parte la legge organica, sull'ordinamento dei corpi militari e civili, di trentacinque anni or sono.

Ora io richiamo l'attenzione della Camera, se non fosse altro su questo lasso di tempo, affinché essa decida se non sia il caso, dato il progresso dei tempi, date le trasformazioni del materiale di bordo, date anche le aspirazioni di tutti i vari corpi, data insomma tutta la serie di modificazioni avvenute, in parte legislative, in parte fatte per decreto Reale, se non sia il caso, dopo tutto ciò, che venga un disegno di legge, che disciplini tutta la complessa materia in modo organico e senza rilevanti novità.

PRESIDENTE. Rilevo che così si inaugurerebbe un sistema che è nuovo. Non avevo ben compreso la proposta dell'onorevole Marcello, la quale in sostanza non è che una cortese domanda di differimento; ma è ben diverso chiedere che una discussione sia rimessa ad un dato giorno, e proporre la sospensiva. La sospensiva significa deliberazione di non procedere alla discussione.

Quindi invito l'onorevole Marcello a svolgere, se crede, la sua proposta di sospensiva, perchè finora egli non ha fatto che rivolgersi alla cortesia personale dell'onorevole ministro della marina.

MARCELLO. Prendo a parlare assai malvolentieri, perchè mi sarebbe grato di secondare in tutto i desideri del ministro della marina, sia per le buone relazioni che sono intercedute fra noi due da moltissimi anni, da quando nel 1882 eravamo imbarcati insieme sotto gli ordini dell'ammiraglio Magnaghi, che fu il fondatore dei servizi idrografici nella marina italiana, sia anche perchè egli si è trovato ad essere ministro della marina quando questa ha dato così belle prove di sé, mostrando quanto aveva saputo accumulare di sapere, di ordinamento e di allenamento, in gran parte per l'opera intelligente, amorosa ed inflessa dell'ammiraglio Mirabello, che tutti noi rimpiangiamo.

Orbene, dico, mi duole assai di intervenire in questa discussione con una proposta di sospensiva, ma il dovere innanzi tutto, dovere tanto più necessario quanto più ingrato.

Questo disegno di legge implica una profonda perturbazione negli ordinamenti dei corpi militari della Regia marina.

Fonde il corpo degli ufficiali macchinisti con quello dello stato maggiore generale. Modifica il metodo di reclutamento degli ufficiali medici, che nel passato ci ha dato un corpo sanitario veramente eletto. Sopprime un corpo di ufficiali assai benemerito, e giustifica la soppressione con le seguenti parole: « se non che il grado di ufficiale effettivo concesso a persone che per la loro primitiva condizione sociale (perchè questa brava gente viene dalla bassa forza), per età, per istruzione, e per abitudini contratte non sono generalmente adatte ad assumerlo con profitto individuale e con pieno rendimento del servizio ».

Parole che offendono ingiustamente l'amor proprio dei componenti il corpo medesimo, precludendo in pari tempo il conseguimento delle agognate spalline ai più benemeriti fra i sottufficiali della nostra marina.

Riduce il corpo degli ufficiali commissari. Sopprime la categoria furieri del corpo Reale equipaggi.

L'onorevole ministro giustifica la riduzione dei corpi di commissariato e la soppressione della categoria furieri, col proposito di affidare i servizi che vengono tolti

ai commissari e ai furieri a degli impiegati civili, promettendo che in avvenire presenterà un apposito disegno di legge del cui contenuto la Camera è oggi assolutamente all'oscuro.

Mi guardo bene dall'entrare in merito del disegno di legge dicendo del buono e del cattivo, perchè sono compreso del dovere che mi impone il riguardo che debbo agli onorevoli colleghi. Anzi, sarò grato all'onorevole Presidente se mi vorrà richiamare qualora, sempre involontariamente, io uscissi dai limiti.

Esporrò solo alcune considerazioni di carattere generale che si addicono alla mia tesi.

La nostra marina sempre, e specie durante la recente guerra, in mezzo a difficoltà di ogni specie, ha dato ottima prova di sé.

Personale, materiale, ordinamenti, si mostrarono sempre pari al bisogno nelle più difficili e svariate esigenze, tanto che noi tutti ci sentiamo orgogliosi della nostra armata, e ci sappiamo ammirati e invidiati dall'estero. Ciò che deve farci credere più necessaria un'opera di consolidamento che un'opera di riforma.

Lo stesso onorevole ministro nella sua relazione, a pagina 1, colonna 2, conferma quanto noi ben sappiamo sulle ottime prove date recentemente e sempre dalla nostra marina, e logicamente si esprime affermando che non v'è chi possa riconoscere l'opportunità di un profondo cambiamento di indirizzo.

Giudichi la Camera come possano conciliarsi queste premesse con la presentazione di un disegno di legge come quello che oggi ci sta dinanzi, e che lo stesso onorevole ministro dice destinato a ricostituire i corpi della Regia marina.

Noi ci troviamo in condizioni di poter disporre di un organismo complesso che alla prova si è dimostrato ottimo e noi vorremo procedere ad una riforma, le cui dannose ripercussioni possono andare anche molto innanzi negli anni, ora, in fine di legislatura, quando noi sentiamo già di non essere più rappresentanti del corpo elettorale recentemente investito della facoltà di delegare.

Ad ogni modo, anche senza andare a giudicare se queste riforme saranno buone o cattive, è certo che le trasformazioni non possono a meno nei primi tempi di portare turbamenti nei servizi e nelle persone, turbamenti che possono essere dannosi specie

quando, come ora, la situazione internazionale non è perfettamente tranquilla.

Un solo provvedimento è veramente urgente: quello che tende a sollevare le condizioni del corpo degli ufficiali macchinisti e questo non sarà difficile conseguire, con la presentazione di un semplice disegno di legge il quale modifichi i quadri organici allargando i quadri ed elevando ed accrescendo di numero i maggiori gradi.

Detto questo, a me pare che la Camera ed il Governo, così solleciti di tutto quanto ha attinenza all'armata, vorranno accettare la mia proposta che faccio per solo desiderio di bene, perchè questi provvedimenti così gravi per l'avvenire del nostro Paese, possano essere considerati e ponderati con quella tranquillità che essi si meritano.

Una sola difficoltà vi può essere ed è nel fatto che l'onorevole ministro ha già bandito un concorso per l'Accademia navale secondo il nuovo ordinamento del corpo degli ufficiali macchinisti; questo in precedenza della deliberazione della Camera.

Io non vado a discutere se l'urgenza fosse tale da giustificare questa mancanza di deferente ossequio verso il corpo legislativo, dico solo che anche questa difficoltà sarà facile superare. Dette queste poche parole mi rimetto al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Foscari in favore della sospensiva.

FOSCARI. Sono costretto a parlare non essendo presente l'eminente collega, che, con ben maggiore autorità della mia come deputato e come marinaio, avrebbe certo parlato in favore della sospensiva, proposta dall'onorevole Marcello. E dirò poche parole soltanto, per non ripetere le cose già dette dal collega Marcello, per dimostrare l'opportunità della sospensiva, pur non entrando nell'analisi del disegno di legge, come la procedura vieta. Ritengo però che bisognerebbe riferirsi anche ad altri progetti di legge già votati in precedenza e a tutto il malessere esistente nella nostra marina per tutta questa legislazione precedente al progetto attuale; poichè è soprattutto l'eco di questo malessere della nostra marina, la quale domanda tranquillità nei propri ordinamenti, che noi portiamo nell'Aula. Il meccanismo della nostra marina è stato dimostrato ottimo non solo dagli avvenimenti, ma anche dalle parole dell'onorevole ministro che accompagnano il progetto di legge, cosicchè l'onorevole Marcello ha giustamente fatto ri-

levare la contraddizione fra le premesse che stanno nelle dichiarazioni del ministro di avere a sua disposizione un meccanismo che funziona bene e la presentazione che egli fa di un progetto di legge che muta completamente vari ingranaggi come se fossero arruggiti o logori. Ed è questo appunto quello che si vuol fare col progetto di legge presentato dal nostro ministro della marina. Ma vi ha di peggio, poichè, come ha detto bene l'onorevole Marcello, si abolisce qualche corpo navale senza sapere ancora come verrà sostituito, come il corpo dei furieri e quello degli ufficiali dei Reali equipaggi, e ciò mentre dobbiamo per necessità, poichè fu già provveduto con vari decreti reali, dare nuova forma al corpo dei macchinisti.

Ora non solo ha bisogno di tregua la nostra marina, ma anche se si dovesse ritoccare, bisognerebbe farlo con mano di velluto. Un organismo così delicato infatti, come un organismo militare, deve essere ritoccato soltanto quando siavi estrema necessità per progresso dei tempi, ingranaggio per ingranaggio, sostituendo un nuovo organismo già maturo nel pensiero e nei fatti a quello che deve essere sostituito e prima che questo venga abolito.

Noi, invece, rivoluzioniamo completamente e contemporaneamente tutti i corpi della nostra marina. Se si dovesse legiferare qualche cosa in favore di questa si dovrebbe farlo soltanto nel senso che per un certo periodo vi fosse il divieto di presentare nuovi progetti di legge che mutassero radicalmente i nostri ordinamenti navali come si è fatto il divieto di presentare nuove proposte di tombole telegrafiche.

Si lasci tregua alla marina, si lasci assodare tutto quello che ha dato così buoni frutti nei trentacinque anni citati dall'onorevole ministro.

Ancor più in là, anzi, onorevole ministro, perchè alcuni organismi che noi mutiamo oggi sono il prodotto del più grande ministro della marina che abbia avuto l'Italia, Camillo Cavour, e dovremo andar molto adagio nel toccare i vari ordinamenti dati alla nostra marina da quel grande.

In questo senso, con parole più modeste di quelle che avrebbe dovuto venire da altri, assente, a sostegno della sospensiva, appoggio la proposta dell'onorevole Marcello.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non posso accettare la sospensiva perchè se le cose in marina vanno bene nulla impedisce che possano andar meglio.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta di sospensiva non accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Poichè la sospensiva non è approvata, dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge per il riordinamento dei corpi militari della Regia marina, presentato dall'onorevole ministro che contiene anche una larga riforma del corpo e del servizio sanitario della nostra marina militare, avrà indubbiamente il consenso di quanti nel paese si occupano di questi problemi, come avrà, non ne dubito, l'approvazione della Camera: invero, estendendo e accrescendo la cultura del personale tecnico, riparando a deficienze constatate e togliendo sperequazioni economiche e morali lungamente lamentate, esso apporta nuovi perfezionamenti a questi massimi organi di difesa della nostra nazione, mettendoli in armonia con la rapida moderna evoluzione della scienza e con le esigenze dei nostri tempi.

Questo disegno di legge costituisce un nuovo titolo di benemeranza per l'onorevole ministro Leonardi-Cattolica, che alla marina militare italiana, con opera sapiente e previdente procurò già tanto progresso e tanto onore.

Io sottoporro, brevemente come l'ora richiede, alla considerazione della Camera e dell'onorevole ministro alcune osservazioni, che lo studio del problema mi ha suggerito.

L'onorevole ministro della marina, come ne aveva dato affidamento alla Camera in altra circostanza, assolve oggi l'impegno assunto di riordinare e perfezionare il corpo medico della Regia marina, e con questo disegno di legge lo assolve in modo da soddisfare in gran parte le aspirazioni del corpo e del personale sanitario della marina. L'attuale disegno di legge continua una serie di efficaci riforme già precedentemente attuate dall'onorevole ministro Leonardi-Cattolica: i provvedimenti che presentava alla Camera l'onorevole Bettolo nella seduta del 17 febbraio 1910 fatti propri dall'onorevole Leonardi-Cattolica e approvati dalla Camera nella seduta del 17 maggio 1910 stesso; la

istituzione di una scuola di sanità militare marittima; l'introduzione nelle Commissioni di concorso dei medici militari dell'elemento universitario, così come era già stato introdotto nei concorsi della magistratura; il miglioramento del servizio di emigrazione che portava l'aumento dei Regi commissari da scegliersi nei gradi di capitano, costituivano già un notevole progresso nell'ordinamento sanitario della marina militare.

Il disegno attuale completa in grande parte questo ordinamento e indubbiamente lo perfeziona.

Degna di particolare encomio è quella parte del disegno di legge che modifica il reclutamento dei nostri ufficiali medici di marina.

La riduzione del numero dei tenenti medici in servizio attivo permanente, con la creazione di un nucleo di tenenti medici di complemento, mentre migliorerà indubbiamente il reclutamento di questi elementi tecnici, accelererà la carriera degli ufficiali medici: ciò che costituisce il perno della riforma del corpo sanitario in questo disegno di legge.

Ma, questo affermato, è da riconoscere che rimangono ancora sperequazioni tra le condizioni del corpo sanitario della marina e quelle degli altri corpi; ed io auguro che l'onorevole ministro in altro prossimo disegno di legge, ove non possa farlo in questo, voglia ripararvi.

In un mio discorso sul bilancio della marina segnalai come la troppo modesta retribuzione che hanno gli ufficiali medici di marina, mentre, da una parte, costituisce una ragione di grave disagio per quelli ormai avviati alla carriera, rappresenta, dall'altra, la principale causa per la quale i concorsi ad ufficiale medico della marina sono così frequentemente disertati dai nostri giovani medici.

L'onorevole ministro della marina riconosce egli pure esplicitamente nella sua relazione questa causa di disagio e di diserzione dai concorsi dei medici di marina, ed afferma giustamente che nell'esercizio libero della medicina un medico, se abbia ingegno e cultura, trova, assai più facilmente di quello che non trovi nell'esercito o nella marina, una posizione economica di gran lunga superiore; e riconosce pure che anche un modesto medico condotto trova spesso posizioni economiche migliori di quelle di alcuni gradi dei medici di marina.

Ma, accertata e riconosciuta tale deficienza, la relazione afferma subito che non esiste la possibilità di migliorare queste condizioni economiche; poichè se si aumentasse (dice la relazione) lo stipendio degli ufficiali di questo corpo ne nascerebbe una nuova sperequazione in confronto agli altri: ed è indubbiamente giusto. L'onorevole ministro conclude, quindi, che se si vuole dare al corpo sanitario della marina un miglioramento economico, conviene chiederlo ad un più rapido movimento dei gradi, affrettando, quanto è possibile, il raggiungimento dei gradi superiori, specialmente quello di capitano. Il disegno di legge, in realtà, questo scopo raggiunge; diminuendo il numero dei tenenti medici in servizio attivo permanente ed aumentando i gradi di capitano, e di ufficiale superiore. Ma questo non costituisce ancora quel pareggiamento degli ufficiali del corpo sanitario della marina con gli ufficiali degli altri corpi, che essi hanno diritto di attendersi: una differenza sensibile nelle condizioni economiche e morali di questi corpi permane sempre; questa sperequazione non sparirà finchè fra i diversi corpi rimarrà la attuale differenza nell'indennità di arma, specialmente stridente fra gli ufficiali medici e gli ufficiali ingegneri, con i quali gli ufficiali del corpo sanitario possono essere paragonati per i loro studi, per la loro origine, per la identità della laurea universitaria.

Basti ricordare che un colonnello ingegnere ha un'indennità d'arma tripla di quella del colonnello medico, che più che doppia indennità d'arma ha il maggiore, e doppia l'hanno i capitani e i tenenti con due quinquenni; e gli stessi tenenti ingegneri con un solo quinquennio, hanno una indennità d'arma che è negata invece ai tenenti medici di uguale anzianità. Non vi è ragione perchè questa sperequazione sussista; nessun argomento si saprebbe invocare per giustificarla. Si conosce come è nata questa sperequazione: nacque quando abbondava l'elemento medico e scarseggiava l'elemento ingegnere. Allora, per attirare gli ingegneri nei corpi militari, si pensò giustamente di aumentare in qualche modo lo stipendio dei vari gradi senza creare quella sperequazione che saviamente vuole anche oggi evitare l'onorevole ministro: e si aumentò l'indennità d'arma, portandola, per gli ingegneri, alla cifra che attualmente raggiunge.

Ma oggi i rapporti sono invertiti. Oggi l'elemento medico è straordinariamente scarso e va scarseggiando ancora di anno in anno. Oggi non vi è più ragione che l'ufficiale medico non abbia quella stessa indennità d'arma che hanno gli ingegneri e che, per il medico, potrebbe meglio chiamarsi indennità professionale.

Io rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro, perchè, come ha provveduto con un disegno di legge, che sta già dinanzi alla Camera, al pareggiamento delle indennità di carica, e che, senza dubbio, sarà dalla Camera approvato, così voglia in una prossima occasione, provvedere al pareggiamento dell'indennità d'arma o di professione; e lo faccia non solo nel riguardo di un miglioramento economico, ma in quello anche di una elevazione morale, perchè è con un profondo sentimento di amarezza che gli ufficiali medici sopportano questa diminuzione di indennità che costituisce una depressione della loro posizione morale.

Nel riguardo del miglioramento economico portato da questo disegno di legge, un'altra osservazione debbo fare.

Dispone il disegno di legge che le variazioni in esso contenute, per i quadri organici, debbano attuarsi nello spazio di tempo di un quinquennio. Ciò attenua assai e, per alcuni ufficiali, frustra completamente i benefici del disegno di legge. Da questo frazionamento dei miglioramenti, ne deriverà la conseguenza che molti ufficiali saranno colpiti dai limiti di età durante un così lungo periodo di anni: e, per altri ufficiali, che si trovano in condizioni anche più disagiate, per i tenenti medici, sarà completamente, definitivamente eliminata, per molti di essi, ogni possibilità di una promozione.

Rivolgo calda preghiera all'onorevole ministro perchè voglia prendere in considerazione la sorte di questi ufficiali: ed il mezzo di provveder loro, esiste. Invero, la legge 17 luglio 1910, che disciplina il servizio di emigrazione, ed il relativo regolamento, approvato con decreto del 23 luglio 1911, hanno determinato che debbano sempre essere tenuti a disposizione del Commissariato di emigrazione, oltre gli altri ufficiali medici superiori, 60 capitani medici quali commissari in servizio sui piroscafi per l'emigrazione.

Ora questa legge non ebbe mai la sua applicazione, ed io faccio viva istanza all'onorevole ministro perchè voglia, quanto

più presto sia possibile, attuarla, almeno in quella parte che contempla l'aumento del numero dei capitani.

In questo modo egli potrà, colla semplice esecuzione di una legge di Stato, attuare quel provvedimento riparatore che io invoco: e darà la possibilità ai tenenti medici, che sarebbero altrimenti eliminati, di raggiungere quella promozione che da tanti anni attendono.

Da questo provvedimento un altro vantaggio verrà: e sarà quello di stimolare i giovani laureati ad adire ai concorsi per medici di marina: da parecchi anni le promozioni da tenente medico a capitano si sono fatte soltanto dopo sei a nove anni di tenentato, ciò che costituisce un altro elemento di sperequazione fra gli ufficiali del corpo sanitario e gli ufficiali degli altri corpi della Regia marina: il provvedimento da me indicato toglierà anche questo grave inconveniente.

Confido che l'onorevole ministro della marina, che tante altre savie e provvide riforme ha attuato, voglia attuare anche questa che contribuirà a dare definitivamente la pace al corpo sanitario della Regia marina.

Un altro provvedimento accolto dall'onorevole ministro in questo disegno di legge, su proposta della Giunta generale del bilancio, darà giusta e grande soddisfazione all'amor proprio del corpo sanitario: alludo alla creazione del posto di tenente generale medico di marina, grado che ha da molto tempo il corpo sanitario dell'esercito come l'hanno le marine estere, quelle della Francia, della Germania e degli Stati Uniti d'America, ecc.

La nuova Italia coloniale ha ingrandito il compito, già grande, della nostra marina militare, ed assai più vaste e complesse ha rese le attribuzioni e le mansioni del suo corpo sanitario: perciò il pareggiamento della carriera degli ufficiali medici della nostra marina a quella degli ufficiali medici delle marine estere sopra ricordate è oggi anche più giustificato; e bene ha fatto l'onorevole ministro a comprenderlo in questo disegno di legge.

La recente campagna di Libia ha dimostrato quale enorme importanza abbia il servizio sanitario in tempo di guerra, ed ha rivelato anche, con nostra grande soddisfazione, quanto eccellente fosse l'organizzazione dei servizi sanitari della nostra marina; organizzazione che fu in questi anni perfezionata, è doveroso il dirlo, dalla mente

sagace e dall'azione vigile e zelante dell'illustre uomo che ne è a capo, il generale medico Calcagno. Il materiale rinnovato e completato coll'apprestamento delle navi ospedali perfettamente equipaggiate, il personale tecnico fornito di larga cultura pari allo spirito di sacrificio, hanno fatto sì che il corpo sanitario della nostra marina nella grande prova fosse pronto e pari all'alto suo compito.

Sul teatro della guerra libica — poichè si trattò di guerra in gran parte costiera e di conquista delle isole — il corpo sanitario della Regia marina diede già largo tributo ai servizi sanitari immediati; ma dove specialmente si rivelò la perfezione dei nostri ordinamenti sanitari di marina, e dove rifulsero la mente ed il cuore dei nostri ufficiali medici fu nell'adempimento dell'arduo compito del rimpatrio dei soldati ammalati e feriti che nel numero enorme di 35 mila furono trasportati sulle navi-ospedale dalla Libia e dall'Egeo in Italia.

Nessuno meglio di me può attestare con quanto intelligente zelo, con quanta larghezza di sussidi terapeutici, con quante previdenti attenzioni sieno stati trattati, dai nostri medici, sulle navi-ospedale, i nostri ammalati; io che ne ho avuti 1800 in cura nella mia clinica dell'ospedale di Pisa, ammalati delle più varie e gravi malattie, ho potuto apprendere dalla loro bocca quante siano state le cure e quanti i conforti da essi avuti per parte degli ufficiali medici; ed ho potuto constatare su di essi quanto sia stata sapiente ed affettuosa l'opera di questi benemeriti sanitari.

Sono lieto di poter fare qui in questa aula il loro elogio e di tributare loro gratitudine ed ammirazione: formulando l'augurio che questo benemerito corpo abbia anch'esso dal Governo quelle soddisfazioni morali che al pari degli altri ha meritato per l'opera di scienza e di amore che ha prodigato, con alto sentimento di umanità e di patriottismo, ai nostri soldati ammalati e sofferenti sui campi di battaglia e nelle meste, silenziose corsie delle navi-ospedale.

L'Italia deve molta gratitudine ai suoi ufficiali medici. Essi hanno salvato alla patria molte migliaia di vite dei suoi soldati! (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cantarano.

CANTARANO. Onorevoli colleghi, io voglio augurare che la parola dell'onorevole ministro, che questo disegno di legge

segni davvero un grande miglioramento sugli organici passati della nostra marina, sia da verificarsi e tra non molto. E voglio anche augurare che questo sia un acconto di altri disegni di legge più importanti, e di altri organici più vasti della nostra marina, perchè essa è ora chiamata a difendere ed a tutelare confini molto più vasti della patria nostra.

Con questo augurio fo lode al ministro di avere migliorato di molto la carriera degli ufficiali macchinisti, di questa benemerita classe che col suo lavoro oscuro compiuto nell'aria viziata e torrida dei locali delle macchine contribuisce tanto alla efficacia delle nostre navi da guerra. E fo lode all'onorevole ministro di avere portati a tre i generali nel corpo dei macchinisti.

Per quanto riguarda il corpo sanitario dubito molto che il nuovo organamento e reclutamento degli ufficiali sanitari della Regia marina debba corrispondere alle speranze del ministro. Oramai è risaputo che le nostre Università non danno più quel numero così esorbitante di medici, per cui molti di essi, non trovando dove espandere la loro attività professionale, cercavano nell'esercito e nella marina il loro collocamento.

L'onorevole ministro crede che col reclutamento ausiliario si possa sostituire alle deficienze che di anno in anno si sono verificate nel reclutamento dei medici della marina. Oramai i medici scarsi di numero (perchè altre carriere richiamano molto di più i giovani che non gli studi nelle Università) trovano un più facile e più remunerativo collocamento della loro attività nelle carriere civili, più che nelle carriere militari. Ed essendo rimasti gli stipendi per i medici di marina in media modesti, i giovani professionisti nella libera scelta tra un impiego professionale più remunerativo e più libero, e l'impiego vincolato dalla disciplina nella marina, non accorreranno certo ad iscriversi nel corpo degli ufficiali medici di complemento.

Salvo che non dovessero farlo per obbligo di leva, finito il quale deserteranno gli spedali militari trovando nella pratica civile migliore remunerazione e maggiore libertà. E secondo me non sarà efficace, per fare accorrere al corpo dei medici di marina gli elementi migliori nemmeno la più facile promozione a capitano.

Difatti il capitano non ha retribuzione maggiore di quella attuale dei medici condotti, i quali hanno per di più il vantag-

gio di guadagni straordinari nella libera prestazione della loro opera al di fuori della condotta.

Bisognerà migliorare gli stipendi se si vorrà davvero rinsanguare di buoni elementi il corpo sanitario della marina ed in ciò mi associo all'onorevole Queirolo.

Un altro modo per rendere più simpatica questa carriera è lo elevare il numero degli ufficiali generali.

Al corpo dei macchinisti si sono dati tre generali, a quello dei medici due. Questa sperequazione non deve esistere. Bisogna dare anche ai medici tre generali, un tenente generale e due maggiori generali. Così anche i medici avranno il loro Comitato superiore per le questioni di ordine generale e maggiore decentramento dei servizi a terra, cui presiederebbe uno dei maggiori generali, da quello dei servizi per i naviganti cui presiederebbe l'altro maggiore generale; decentramento che farebbe capo al tenente generale. Di questo aumento fo formale proposta e chiedo la relativa modificazione alla tabella C.

E poichè parlo di tabella, chiedo un'altra modificazione alla tabella A. Nella relazione al disegno di legge, nel prospetto allegato alla relazione, nella tabella C nessun accenno si fa ai primi tenenti di vascello. Solo nella tabella A senza alcuna motivazione un soverchio allungamento della seconda grappa li elenca tra gli ufficiali superiori. Disattenzione o errore tipografico?

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Sono stati tolti.

CHIESA EUGENIO. Improvviste?

DI PALMA. C'è un emendamento.

CANTARANO. Allora è bene che la Camera sappia che il ministro ha proposto di far passare i primi tenenti di vascello dalla seconda grappa alla terza dove, invero, è il loro posto. I tenenti di vascello non sono ufficiali superiori.

DI PALMA. I primi tenenti di vascello sono ufficiali superiori; od almeno tali dovrebbero essere; e trovo che il ministro abbia fatto male a toglierli dagli ufficiali superiori.

CANTARANO. Non c'è menzione della cosa nella relazione, onorevole ministro; ma se ella dice che questa disposizione è stata tolta!.. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma la smettano con questi dialoghi! Così non si fa più discussione!

CANTARANO. Prego il ministro di tener conto della mia proposta per il corpo sanitario.

Prendo atto poi della dichiarazione del ministro di aver corrette le grappe della tabella A.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcello.

MARCELLO. Bisogna che io chieda venia ai colleghi, se sono obbligato a parlare di nuovo su questo argomento; ma è proprio il sentimento del dovere, che, anche sapendo di trovarmi isolato, m'obbliga ad aprire tutto intero l'animo mio su d'una questione che si riferisce ad un interesse così grave del nostro Paese.

Avendo proposto la sospensiva, sono venuto ad esprimere implicitamente l'opinione che il disegno di legge non potesse emendersi nel corso d'una discussione parlamentare; ciò nulla meno, contando sulla benevolenza dei colleghi, esaminerò brevemente le proposte riforme ed esporrò il mio pensiero al riguardo.

Circa gli ufficiali di vascello, che poi sono quegli stessi che sono chiamati nel disegno di legge ufficiali dello stato maggiore generale, il ministro propone che costituiscano un unico corpo con quello degli ufficiali macchinisti e che tanto gli ufficiali macchinisti, quanto quelli di vascello, siano forniti dalla medesima Accademia navale, per affratellare fin da principio questi due corpi d'ufficiali, che son destinati a dar vita alle navi ed alle armi. Su questo, io non ho nulla da opporre; solo credo che sarebbe stato più opportuno adattare un'altra forma d'ordinamento: quella cioè che facesse addirittura fornire gli ufficiali destinati ai servizi delle macchine, dallo stesso corpo degli ufficiali di vascello, anzichè dividere le due specialità sino dall'inizio della carriera.

Poichè io penso che per condurre una macchina non occorra maggiore intelligenza, nè vi siano maggiori difficoltà di quelle che sono necessarie per fare funzionare gli apparecchi e le macchine per l'artiglieria, le armi subacquee e gli apparecchi elettrici. Del resto questo sistema ha già avuto la sua applicazione altrove ed in un recente discorso alla Camera inglese ne sono stati confermati i buoni risultati.

Quanto agli ufficiali macchinisti, a questo benemerito corpo che ha reso così segnalati servizi alla marina, da molti anni, che li ha resi nel silenzio e con personale sacrificio, esso merita la massima considerazione.

È giusto quindi che si faccia una modificazione all'organico di questo Corpo elevando

il limite massimo conseguibile e facendo maggiore posto ai gradi elevati, anche per la opportunità, che alcuni benemeriti non debbano lasciare prematuramente il Corpo, ma trovo d'altra parte che non si deve essere soverchiamente preoccupati dai limiti del bilancio e che si deve anche tener presente che gli attuali primi macchinisti, i quali sono in quel grado da parecchi anni, meritano la maggiore considerazione sia per debito di giustizia, sia perchè per la maggior istruzione avuta nella scuola, e per la maggior pratica degli apparecchi moderni, si trovano in condizione di migliore preparazione ai gradi di ufficiale, di quanto non lo fossero all'atto del passaggio quegli ottimi ufficiali che oggi sono alla testa del Corpo.

Non spero che le proposte relative al Corpo dei macchinisti siene stralciate dopo il rigetto della mia proposta sospensiva, ma ripeto ancora che, data l'età della Camera, dato il momento politico, a parer mio sarebbe meglio non procedere ad una riforma fondamentale, accontentandosi invece di un provvedimento particolare.

Io credo che il Corpo degli ufficiali macchinisti, anzichè essere ridotto nei quadri, come pare sia nell'animo del ministro, debba essere aumentato gradatamente non solo per un atto di giustizia, verso i primi macchinisti come ho già accennato; ma anche per supplire ai nuovi bisogni della marina militare.

Venendo al Corpo sanitario dirò che io ho avuto già occasione, e l'onorevole Orlando lo sa, di apprezzare molto da vicino le benemerite di questo Corpo, perchè ho avuto l'onore di prestare l'opera mia sulla nave dove si trovava l'ospedale della prima squadra. Ma, anche appunto per questo, non posso approvare la proposta dell'onorevole ministro, perchè egli più che tutto si preoccupa di facilitare le ammissioni. Egli infatti dice in un punto della sua relazione: « A porre rimedio ad un tale stato di cose, si tentò dapprima di facilitare la preparazione speciale richiesta per i concorsi a tenente medico della Regia marina, limitando le materie di esame e diminuendone anche il programma... ».

Ora io dico, se c'è un caso nel quale è necessario che i medici militari siano eccellenti, è proprio quando si tratta di medici destinati a prestare il loro servizio sulle navi. Non è possibile fare il paragone con i medici dell'esercito, perchè questi si trovano isolati solo in casi eccezionalmente rari, mentre a bordo di una nave deve tro-

varsi tutto nel medico che è imbarcato. Quindi l'onorevole ministro non avrebbe dovuto occuparsi tanto di facilitare l'ammissione quanto di mantenere l'eccellenza del nostro personale sanitario, che veramente è vanto del nostro paese, e i cui meriti sono ampiamente riconosciuti anche dalla stampa scientifica dell'estero.

Quanto al metodo da seguirsi per invogliare i migliori medici ad entrare in marina io accenno preliminarmente ad un mio concetto d'indole generale. Io credo che i gradi debbano esser dati in ragione delle funzioni e i compensi in relazione agli oneri. Quindi nello stabilire i quadri di qualsiasi corpo si deve soltanto mirare ai servizi, che i singoli ufficiali debbono disimpegnare, mentre nello stabilire i compensi materiali bisogna andare tanto innanzi, quanto occorre per assicurarsi un personale eccellente.

Ora la questione che vi sia un generale di più o un generale di meno, è di competenza del ministro secondo i risultati dei suoi studi e secondo i suggerimenti dell'ufficio di stato maggiore ed in questo non voglio entrare; mentre ciò, cui noi tutti dobbiamo mirare, è di far sì che i migliori elementi sollecitino l'ammissione nel Corpo sanitario della marina. Ad ottenere questo intento, come suggeriva poco fa l'onorevole Queirolo, perchè non adottiamo per i medici lo stesso criterio, che si è adottato per l'ingegneri navali?

Per questi si è aumentata la indennità d'arma, perchè non vi era altra maniera per mantenerli in servizio; e lo stesso si può fare per i medici, anche questi come quelli provenienti dall'Università.

Passo al Corpo degli ufficiali commissari, il quale ha reso esso pure sempre buonissimi servizi. A questo corpo sono state già tolte alcune attribuzioni; ora il ministro, in vista di nuove riduzioni di uffici che ha in mente, propone di ridurre ancora il Corpo di commissariato e di sopprimere la categoria dei furieri del Corpo Reale equipaggi.

Uno degli argomenti, che l'onorevole ministro porta in favore della soppressione della categoria dei furieri, è che si tratta d'un corpo, composto di molti graduati, mentre a questo inconveniente sarebbe facile ovviare dal potere esecutivo. Ma la ragione fondamentale, per cui l'onorevole ministro intende ridurre il numero degli ufficiali di commissariato ed abolire la categoria dei furieri, sta nel fatto che egli crede opportuno delegare ad impiegati civili molte delle funzioni, esercitate ora

dagli ufficiali di commissariato e dai furieri. Ma, perchè la Camera possa decidere se convenga togliere un servizio ad un personale militare e darlo ad un personale civile, pare a me che essa debba pretendere che le sia presentato tutto intero il progetto, che le sia proposto chiaramente tutto quello, che si vuol sopprimere, e tutto quello che si vuol creare, altrimenti essa dovrà procedere assolutamente alla cieca. Entrando nel merito della soppressione della categoria dei furieri faccio osservare che molti servizi, apparentemente esclusivamente burocratici, possono talora investire questioni di disciplina e di sicurezza dello Stato. Non credo quindi, specie non conoscendo interi i termini della riforma che l'onorevole ministro intende proporre, che, così alla leggera, si possano sostituire impiegati militari, con impiegati borghesi. Mi dichiaro perciò recisamente contrario alla riduzione del Corpo di commissariato ed alla abolizione della categoria dei furieri fino a che non si sappia esattamente da chi e come per l'avvenire saranno disimpegnati i servizi che si intendono sottrarre al personale militare.

Vengo ora ad un punto, assai doloroso, che riguarda gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Questi sono i più benemeriti, i migliori fra i sottufficiali, che hanno impiegato tutta la loro vita in servizio dello Stato, sognando di poter un giorno mettere le spalline.

Quelli che sono oggi in servizio non conoscono nè l'ora dei pasti, nè l'ora del sonno, e non conoscono servizi inferiori alla loro persona. Tutto sono pronti a fare con zelo e con intelligenza.

Chiunque di noi vada in un arsenale se ne può fare facilmente un'idea. Quando venissero a mancare quegli ufficiali del Corpo Reale equipaggi che fanno i così detti servizi di porto, sarebbe difficile far bene funzionare tutto quel complesso insieme dei più svariati servizi, dal quale dipende il giornaliero regolare andamento dei nostri arsenali.

Ora tutti questi benemeriti, solo perchè sono persone che avevano una condizione sociale molto modesta, perchè sono anziani di età, si fanno apparire come indegni di essere ufficiali.

Ma come! In quest'epoca di democrazia, in quest'epoca nella quale noi vediamo Sua Maestà il Re lieto di stringere la mano ad un modesto operaio, proprio in quest'epoca dovrebbe esser possibile maltrattare questa

gente solo perchè è riuscita ad innalzarsi col suo zelo, con la sua buona volontà, col suo valore?

Credo che la Camera non possa lasciar passare il provvedimento proposto dall'onorevole ministro.

Il ministro della marina soggiunge che non sempre questi ufficiali si possono assumere in servizio con buon rendimento del servizio stesso.

Io rispondo che se questo accade ciò dipende solo dall'azione di chi ha in mano il potere esecutivo, perchè a lui compete di promuovere e di eliminare.

Del resto conosco molti ottimi ufficiali del Corpo Reale equipaggi i cui sentimenti sono alti e nobili come quelli dei maggiori nostri uomini.

Oggi poi, mentre per lo sviluppo della marina, e per le urgenze di una quantità di nuovi servizi, noi ci troviamo ad avere deficienza in tutti i corpi degli ufficiali, proprio oggi noi dovremmo privarci dell'opera di questi benemeriti elementi che sono atti e pronti a molteplici funzioni!

E concludo su questo punto dicendo che sono assolutamente contrario alla soppressione di questo corpo.

Quanto alla soppressione della categoria dei furieri, l'onorevole ministro dice, e qui ha ragione, che vi è un eccesso di graduati; ma anche a questo si può ovviare modificando le tabelle organiche e non vi è bisogno di sopprimere completamente questa categoria mentre, come ho già fatto osservare poco fa, ci sono molti servizi che all'apparenza sono di semplice amministrazione, ma che nel fatto sono gelosissimi servizi di Stato, e che male possono essere affidati a persone estranee alla milizia.

Con queste parole, esposto il mio pensiero, concludo il mio dire, e ringrazio la Camera della benevola attenzione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Foscari ha facoltà di parlare.

FOSCARI. Ho chiesto di parlare non per analizzare il disegno di legge, perchè, come ha ben detto l'onorevole Marcello, abbiamo domandato la sospensiva appunto perchè credevamo che è questo un progetto di legge che non si può emendare in una discussione parlamentare, ma soltanto per protestare contro la procedura che questo disegno di legge ha seguito prima di arrivare alla discussione della Camera.

Perchè, se vi era progetto che avrebbe dovuto passare attraverso agli Uffici e quindi

al meditato esame di una Commissione parlamentare, era questo, ben più di una qualsiasi tombola telegrafica o della costituzione in comune autonomo di una qualsiasi frazione.

Invece la Giunta generale del bilancio ha nominato un relatore, eccellente senza dubbio, ma che nella sua relazione è stato costretto a dire che: « soltanto nel desiderio di presentare alla discussione della Camera questo disegno di legge insieme col bilancio, abbiamo compiuto con la massima celerità lo studio, ecc. e lo abbiamo approvato con piccole modificazioni concordate col Governo ».

Questa è la frase dell'onorevole relatore della Giunta del bilancio « senza che una Commissione parlamentare abbia esaminato questo progetto » sebbene la questione di organico e di spesa sia un dettaglio in questo disegno di legge in confronto delle altre grandi questioni che coinvolgono tutto l'ordinamento del personale della nostra marina da guerra. Io ho domandato di parlare, ripeto, soltanto per protestare contro tale sistema, e per augurarmi quindi, per il bene supremo di quella marina da guerra che circondiamo del nostro affetto, che questo disegno non diventi mai legge dello Stato, meno che in quelle singole parti relative al Corpo dei macchinisti ormai stabilite, del resto, da precedenti e successivi decreti Reali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arlotta.

ARLOTTA. Io dirò appena poche parole, perchè confesso candidamente che non sapevo che il disegno di legge venisse in discussione oggi. *Mea culpa*, certamente; ma avrei preferito se avesse potuto essere discusso un altro giorno. Mi limiterò dunque a poche impressioni sulle più importanti disposizioni della legge.

E prima di tutto mi rallegro per la parte che riguarda gli ufficiali macchinisti. È stata sempre un'aspirazione di quanti si sono occupati delle cose della nostra marina di vedere rialzato il morale di questo benemerito corpo. E per quanto ho potuto, nelle mie numerose relazioni, ho cercato sempre di spingere il ministro del tempo a fare qualche cosa di positivo per miglioramento di questo corpo. Infatti devo ricordare l'opera del Bettolo ministro della marina, che propose delle modifiche importanti a beneficio del corpo. Oggi, con questo disegno di legge, si fa un altro passo innanzi, innestandolo al Corpo di stato maggiore generale, ma conservandogli tuttavia la fisono-

mia propria, e questo io credo che è molto ben fatto perchè, per quanto sia utile che gli ufficiali naviganti e gli ufficiali macchinisti, vale a dire quelle persone che devono esercitare le due funzioni le più importanti a bordo della nave, provengano da uno stesso istituto di educazione superiore, ed appartengano ad un medesimo organismo, altrettanto è necessario che le due carriere rimangano distinte.

Ed in verità non è confondibile, secondo il mio modesto criterio, la fisionomia di colui che è dedicato esclusivamente agli apparati motori, con la fisionomia di colui che dirige la nave, che la comanda, che è destinato alle vere e proprie funzioni di ufficiale di vascello.

Devo aggiungere però che non basta stabilire questo principio in una legge: occorre molto tatto, molta prudenza nell'attuazione della legge stessa, perchè il passaggio dal vecchio al nuovo sistema potrà dare degli inconvenienti e delle sorprese, colpendo delle consuetudini e anche, diciamo pure, delle suscettibilità molto inveterate e rispettabili. Ma ho piena fiducia e piena speranza che, per l'abnegazione degli uni e degli altri, e per quel tatto chi è innato nella nostra marina, questa così grande, così importante innovazione, potrà compiersi senza dare gravi scosse ai nostri ordinamenti militari.

E così pure meritano lode nel loro complesso le disposizioni le quali si riferiscono agli ufficiali di complemento: disposizioni le quali in verità, avrebbero meritato una attenzione maggiore di quella che non si è data loro fino a questo momento dai diversi oratori che hanno preso la parola, e devo anche dire da parte del relatore della Giunta del bilancio, al quale io confidenzialmente domandavo perchè nella relazione non c'è neppure un breve accenno...

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. ...a pagina 41.

ARLOTTA. ...a questi ufficiali di complemento.

Evidentemente gli ufficiali di complemento nella Regia marina possono essere di utilità immensa.

BETTOLO. Esistono già.

ARLOTTA. Ad ogni modo, con questo disegno di legge si dà a tale Corpo una estensione maggiore che non abbia avuto nel passato; si dà una estensione maggiore, stabilendo una quantità di categorie di ufficiali naviganti e anche di individui provenienti dai sottufficiali, i quali possono essere nominati ufficiali di complemento.

Solamente debbo arrischiare due osser-

vazioni. Dice il disegno di legge: possono essere nominati ufficiali di complemento: ora questa parola *possono* mi sembra che abbia molta elasticità, così come è scritta nella legge, e meriterebbe un po' di essere chiarita, vale a dire bisognerebbe determinare in quali condizioni questi ufficiali *possono* essere nominati. Si dice, subito dopo, quali requisiti essi debbono possedere; ma questo, onorevole ministro, non stabilisce chiaramente quando e come il Governo debba chiamare questi individui, a far parte degli ufficiali di complemento.

Un'altra obiezione è questa. Sono nominati guardiamarina, cioè a dire al più basso grado degli ufficiali naviganti della Regia marina, individui i quali hanno l'età fino a 40 e 45 anni. Mi dica un po', onorevole ministro, se non le sembra questo limite di età alquanto eccessivo.

Tutti sanno che i guardiamarina sono giovanotti appena usciti dall'Accademia navale; ora il trovarsi imbarcati sopra una stessa nave e con lo stesso grado uomini di 40 e 45 anni e giovani che ne avranno forse 17 o 18 coll'ordinamento attuale dell'Accademia navale, mi fa l'impressione di una disparità troppo grande. E allora forse potrà giudicare il ministro se sia il caso di ribassare alquanto questo limite di età, perchè mi sembra così come è troppo elevato. L'utilità dell'istituzione di questi ufficiali di complemento si sentirà in tempo di guerra evidentemente. Se non si ricorresse agli ufficiali della riserva o di complemento avverrebbe questo grave inconveniente, di dover tenere in tempo di pace un numero troppo grande di ufficiali, e allora poichè gli ufficiali di complemento sono utilissimi in tempo di guerra, specialmente perchè possono occupare molti di quei posti che in tempo di pace sono tenuti a terra dagli ufficiali di vascello, e che poi in tempo di guerra questi ufficiali debbono abbandonare per andare a bordo delle navi, vorrei che l'onorevole ministro studiasse se non sia il caso di costringere in un certo modo gli ufficiali mercantili che abbiano una determinata navigazione, a prestare servizio sopra le navi da guerra.

Ella vede quanto sia grande l'importanza di un fatto simile, cioè a dire di poter fare, mi si passi l'espressione volgare, la requisizione di ufficiali della marina mercantile, per servirsene in tempo di guerra, ciò che certamente sarebbe di un grandissimo vantaggio per le operazioni della flotta.

Debbo dire poi francamente che non mi sento commuovere all'estremo grado per l'abolizione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Sono certamente bravissime persone, e nessuno nega che esse abbiano reso, rendano e possano rendere servigi in avvenire alla marina, ma a me è avvenuto molto spesso di sentire dei marescialli anziani, al momento della promozione a sottotenente del Corpo Reale equipaggi, deplorare la promozione stessa perchè mentre nulla dava loro (e l'onorevole Foscari non mi può smentire) sotto il punto di vista degli emolumenti, perchè un maresciallo anziano percepisce spesso lo stesso e talvolta anche di più, se ha assegni ed altre paghe, del sottotenente di complemento, invece questi uomini già avanzati negli anni che avevano percorso una onorata carriera sempre tra i sottufficiali, dovevano indossare le spalline ed entrare in un corpo in cui si trovavano in certo modo a disagio, e quindi non erano niente affatto lieti e contenti di questo cambiamento. Certo a coloro che attualmente rivestono questi gradi, bisogna usare tutti i riguardi possibili ed immaginabili; ma sopprimere gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi per sostituirli con ottimi sottufficiali marescialli maggiori, a me non sembra che sia tale un fatto che possa rivoluzionare l'ordinamento della nostra marina.

Concludo raccomandando che siano adottati alcuni emendamenti che potranno essere proposti agli articoli di questo disegno di legge, e che specialmente nella sua attuazione si abbiano i maggiori riguardi e la maggiore considerazione perchè non siano urtate abitudini inveterate e suscettibilità degne di ogni rispetto.

Con queste riserve, darò il mio voto favorevole al disegno di legge. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Edoardo Giovanelli, relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Mi permetta la Camera di dire brevi parole a sostegno delle poche proposte di variazioni fatte sul disegno di legge in discussione dalla Giunta del bilancio e concordate, naturalmente, con l'onorevole ministro.

L'onorevole Foscari si è lamentato della procedura seguita nell'esame di questo disegno di legge; ma egli non ignora che nella Giunta del bilancio vi è una Commissione apposita, una Sottogiunta, composta di vari membri delle diverse Sottogiuunte, e che si

occupa specialmente degli organici che sono presentati alla Camera, acciocchè tutti abbiano l'impronta di una certa omogeneità tra loro, quantunque diverse siano le materie e le persone a cui si riferiscono.

La Giunta ha creduto di dover esaminare questo disegno di legge con la massima urgenza, ma vi ha impiegato quaranta giorni che tuttavia non sono andati perduti, perchè abbiamo dovuto trattare molta materia, venire a conoscenza di molte leggi che si riferiscono al personale militare della marina e di molti decreti che dopo la legge organica del 1861 avevano modificato a poco a poco alcune disposizioni circa il personale suddetto. Quindi, se la Giunta ha presentate le sue conclusioni dopo quaranta giorni, pure riferendosi, come lo dice esplicitamente, alla relazione ministeriale per la completa giustificazione delle disposizioni che presentava alla approvazione della Camera, credo che non le si possa far torto.

Il collega onorevole Arlotta a torto si è lagnato, che non si sia detta parola circa gli ufficiali di complemento. Anche di questo importante argomento abbiamo parlato, sebbene brevemente.

Però questa materia è stata considerata negli articoli che vanno dal 17 al 22: nè si tratta poi di un'istituzione nuova, come ha supposto il collega Arlotta, ma di una istituzione che è in vigore e disciplinata da norme precise in questo disegno di legge.

E mentre replico alla osservazione dell'onorevole Arlotta, mi permetto di aggiungere pure che il disegno di legge esamina precisamente e risolve la questione proposta alla Camera circa l'assunzione ai servizi militari della Regia marina dei capitani della marina mercantile. All'articolo 18, come vedremo, è ampiamente trattata questa materia.

In quanto al disegno di legge, nelle sue linee principali, che cosa riguarda? Che cosa propone?

In primo luogo (e questo non è stato notato da nessun oratore, se ho bene ascoltato) la separazione assoluta del personale militare della marina dal personale civile (mentre l'ordinamento attuale comprende norme tanto pel personale civile che per il militare); dispone unicamente circa il personale militare, mantenendo in vigore per il momento le norme concernenti il personale civile, sinchè la Camera non avrà approvato il disegno di legge a cui lo stesso onorevole ministro si è riferito. Sarà allora il caso di proporre norme per il personale ci-

vile, che fino allora sarà regolato dalle norme attualmente in vigore.

Il secondo gruppo di disposizioni di questo disegno di legge, che ha incontrato l'approvazione universale, è quello che riguarda l'elevazione dei gradi pel corpo degli ufficiali macchinisti; e noi diciamo che basta aver riguardo al complesso delle difficoltà delle attribuzioni che ora essi hanno nel governo delle navi da guerra, per persuadersi che si è data loro una giusta ricompensa, elevandoli al grado che li equipara a tutti gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia marina.

A questo riguardo non aggiungo parole, perchè l'utilità di questa misura venne riconosciuta da tutti coloro che ne hanno parlato.

In terzo luogo il disegno di legge si occupa del personale sanitario e sul proposito parlarono i colleghi Queirolo e Cantarano, lodando il progetto di legge e facendo talune osservazioni al Ministero.

Gli onorevoli colleghi Queirolo e Cantarano si sono occupati del servizio medico.

In proposito osservo subito che l'unica disposizione che la Giunta ha creduto di modificare è quella concernente i generali medici.

Erano proposti due maggiori generali. La Giunta ha osservato che si trattava di due ufficiali superiori al culmine della carriera con uguale grado, e ciò poteva sembrare una incongruenza. Quindi ha proposto che si sostituisse ad un maggior generale un tenente generale medico, lasciando un solo maggior generale medico.

L'onorevole collega Cantarano si è lagnato perchè nella tabella A, che fa parte dell'articolo 2, si siano portati i tenenti al grado di ufficiali superiori.

È inutile discorrere a lungo a questo riguardo per spiegare come sia avvenuta l'infiltrazione di questa aggiunta nella tabella. Fatto sta ed è che la Commissione, d'accordo col ministro, propone di portare i primi tenenti di vascello nella categoria degli ufficiali inferiori, togliendoli dalla categoria degli ufficiali superiori. Il disegno di legge si occupa quindi del corpo del Commissariato, e nessuno dei colleghi ha sollevato obiezioni al riguardo.

Infine vi presentiamo come degne della vostra approvazione le disposizioni che riguardano il Corpo Reale equipaggi.

Molti si sono lagnati della soppressione del grado di ufficiale nel Corpo dei Reali equipaggi.

Come ha detto l'onorevole collega Arlotta, non vi è molto da intenerirsi per questa eliminazione di grado.

La Giunta del bilancio ha esposto altre considerazioni che non sono quelle indicate dal collega Marcello, e che hanno determinato questa eliminazione.

La Giunta ha, in primo luogo, notato che quasi nessuno dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi poteva raggiungere il grado di ufficiale, perchè, entrati in ritardo nella carriera, erano colpiti dai limiti d'età prima di raggiungere la promozione.

In secondo luogo, come ha notato l'onorevole Arlotta, si verifica sovente che l'assegno di cui godono questi sottufficiali è molto superiore a quello che potrebbero conseguire col grado di ufficiale. Di guisa che, finanziariamente, la promozione per essi sarebbe stata un danno e non un vantaggio.

Si è anche detto che fu male il proporre la soppressione della classe dei furieri nel Corpo Reale equipaggi.

Questa soppressione fu determinata da un voto esplicito della Commissione d'inchiesta sulla marina, la quale è stata in questo punto unanime nel proporre tale soppressione del grado di furiere. L'onorevole ministro non ha fatto altro che accogliere il voto della Commissione d'inchiesta.

Sarò lieto se il disegno di legge, che è innanzi alla Camera, col numero 1307 e che trovasi già iscritto al n. 87 dell'ordine del giorno, sarà presto discusso alla Camera, onde il Corpo Reale equipaggi venga ad avere quei miglioramenti che gli sono dovuti e che lo compenseranno ampiamente della soppressione del grado di furiere.

Riassumendo: questo disegno di legge pone come base dell'ordinamento del personale militare della marina una separazione indispensabile fra la carriera degli impiegati civili e quella degli ufficiali di marina; stabilisce un'equa norma per il Corpo del Commissariato; molti vantaggi per il Corpo degli ufficiali, senza aumentare soverchiamente il carico del bilancio.

Per queste poche considerazioni, la Giunta del bilancio prega la Camera, per mio mezzo, di dare la sua approvazione a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Debbo innanzi tutto rassicurare la Camera che il disegno di legge da me presentato non è un disegno di legge rivolu-

zionario. Le attribuzioni dei vari corpi sono conservate, anzi io sono stato un po' più conservatore dell'onorevole Marcello, il quale desidererebbe il corpo unico, cioè che gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti fossero adibiti indifferentemente all'una od all'altra funzione. Invece io non ho creduto di far questo ed, in ciò, sono d'accordo con l'onorevole Arlotta. Già altra volta ho avuto occasione di dire molte ragioni a sostegno della mia opinione. Infatti si tratta di due carriere assolutamente diverse e non è possibile fare alternativamente il comandante di una nave e il direttore di una macchina. Ammettendo quindi pure che i giovani entrino nella stessa scuola, secondo i voti espressi da una autorevolissima Commissione, presieduta dall'onorevole Bettòlo, la quale invocava per gli ufficiali macchinisti autonomia e fusione morale cogli ufficiali di vascello ed altri vantaggi di carriera; ciò si imponeva perchè realmente il corpo era molto depresso e non mancavano fondati motivi per esserlo. Pertanto io ho ritenuto necessario che, entrando per la stessa via e vivendo in comune, seguendo in comune i corsi di coltura generale, arrivati ad un certo punto, quando la specializzazione s'impone, avvenisse la separazione e gli uni si apprestassero a diventare ottimi ufficiali di macchina, gli altri ottimi ufficiali di vascello. Altrimenti avremmo dovuto insegnare, ad esempio, l'astronomia ai macchinisti e, basta questo, per indicare tutta l'assurdità del proposto sistema. Del resto basta guardare il sistema americano e quello inglese, che l'Inghilterra l'ha copiato dall'America a scartamento ridotto, per vedere come esso non abbia davvero dato buoni risultati.

Gli stessi paesi quindi che avevano adottato questo sistema, hanno dovuto tornare indietro ed adottare la specializzazione indispensabile pel macchinista. Quando non si fa il macchinista da giovane, quando non si ha la pratica degli apparati motori per moltissimi anni, non è possibile diventare un buon ufficiale macchinista. Basta che se nel nostro personale di macchina, abbiamo ottimi elementi, lo dobbiamo appunto alla grande pratica che hanno fatto sulle macchine.

Questo disegno di legge dunque non porta alcuna rivoluzione. Ma si è voluto nella mia relazione trovare una contraddizione. Io ho detto che le cose vanno bene, ma non ho detto che non potreb-

bero andare meglio, anzi io ritengo che, ciò che va bene, bisogna far di tutto per migliorarlo e renderlo ottimo ed, in questa convinzione, ho cercato di migliorare le cose. Del resto mi appello alla stessa relazione, la quale dopo aver parlato del disegno di legge dell'onorevole Brin del 1878, dice:

« Ma se l'indirizzo che portò a così mirabili risultati deve essere mantenuto intatto nelle sue linee generali, non egualmente può dirsi dell'applicazione concreta di un tale criterio informatore: chè anzi occorre vigilare affinchè gli organi già costituiti, seguendo la legge fatale dell'evoluzione, rispondano costantemente alle esigenze del tempo che volge, così che l'armonia ottenuta nel vasto sistema non sia turbata da discordanze e da anacronismi ».

Sicchè il mio disegno di legge, che non distrugge nulla, mira appunto a portare l'ordinamento navale all'altezza dei tempi e delle necessità dei servizi.

Vediamo ora le principali critiche fatte, ed innanzi tutto sbarazziamo il terreno della questione dei macchinisti.

Tutti gli oratori, anche quelli della Laguna veneta, sono di parere che le riforme nel corpo dei macchinisti siano opportune ed io sono lieto di aver potuto tradurre in atto quello che era nel desiderio di tutti. (*Interruzione del deputato Marcello*).

Per i macchinisti dunque non credo che sia necessario di aggiungere alcunchè.

Passiamo al corpo sanitario del quale hanno parlato l'onorevole Queirolo e l'onorevole Cantarano. Essi hanno trovato che tutte le proposte fatte per questo corpo sono giuste; anzi se hanno fatta qualche osservazione è stato appunto per dire che non si è fatto abbastanza per questo corpo sanitario; il che significa che bisognava provvedere a questo corpo.

Qualcuno ha osservato che il sistema di reclutamento adottato non darà buoni risultati, e l'onorevole Marcello si è lagnato che si sia reso più facile il programma di concorso. Certo non era questo un mezzo troppo consigliabile; ma poichè i medici non si avevano facilmente e non era possibile sostituire immediatamente un sistema ad un altro, si è cercato di avere dei medici, forse non ottimi, ma tali da poterlo diventare.

L'importante era di avere dei medici, (*Interruzioni — Commenti*) e la laurea deve fornire già una sufficiente garanzia soprattutto, non escludendo il concorso.

Che del resto il nuovo sistema di reclutamento possa dare dei risultati discreti ce ne affida anche il fatto che l'esercito lo ha adottato da molto tempo e trova sempre il numero di medici che gli è necessario, ed è da sperare che il sistema stesso applicato alla marina potrà tenere il corpo sanitario sempre al completo.

E vengo ad una questione che è stata qui argomentata di molte censure, come quella che ha toccato forse il sentimento di qualcuno; intendo alludere alla soppressione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Anzitutto osservo che non si sopprime nulla, perchè gli ufficiali che sono in servizio continueranno a rimanervi ed evidentemente quelli che non ci sono, non saranno soppressi. (*Si ride*) Voglio dire che gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi andranno gradatamente diminuendo fino ad estinguersi, mentre coloro che sono iscritti nei quadri continueranno a far carriera e vi saranno iscritti quelli che ne hanno diritto così che ogni diritto sarà rispettato.

Ma veniamo alla parte sostanziale.

L'onorevole Marcello, riferendosi alla mia relazione, ha detto che io ho parlato di indegnità; ora questa parola di indegnità io non ho mai pensato di scriverla; se mai l'avessi scritta, dovrei dichiarare ora che l'ho scritta senza pensarci; sono sicuro però che una parola simile non mi è sfuggita dalla penna.

Ho parlato di distinzioni sociali; vuol forse l'onorevole Marcello sopprimere le distinzioni sociali? Esse esistono e bisogna accettarle come sono; dicendo questo non si dice nulla di male perchè anch'io, ministro, dico che ci sono persone di condizione sociale superiore alla mia; non credo quindi di offendere alcuno parlando di diversa posizione sociale nei vari corpi militari.

Del resto il concetto della relazione è stato ispirato da atti parlamentari che potrei leggere per dimostrare in che modo gli atti medesimi si sono espressi relativamente alla soppressione del Corpo Reale equipaggi.

Si è parlato generalmente dei sottufficiali che provengono da certe categorie, per esempio dai marinai, dagli operai e dagli infermieri e via dicendo, per i quali si può ammettere che esista una certa incompatibilità tra il prestigio del grado e la specialità a cui appartengono. Quindi non è far loro un torto, e non era certamente mio pensiero di farlo, parlandone; anzi a questo proposito ho dato anche istruzioni ai comandanti di dipartimento pel caso

qualcuno di questi degnissimi ufficiali del Corpo Reale equipaggi avesse manifestate le sue doglianze.

Ma nella relazione c'è anche un avverbio «generalmente», nel quale si potevan ritenere compresi tutti quelli che non credevano di dover essere toccati per la condizione sociale. Essi invece non hanno voluto, e sono andati a reclamare, perchè si sono ritenuti offesi: però, ripeto, non v'era l'intenzione di fare cosa meno che deferente per un corpo di personale militare che io convergo prestare un lodevole servizio. Tutto, naturalmente, è in rapporto all'attività, al sapere, alla coltura degli ufficiali. Ma, relativamente a quello che essi possono dare, è un corpo benemerito.

Veniamo ora un po' più addentro a giustificare la soppressione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Come questi ufficiali furono creati? Ciò è avvenuto una prima volta. Poi furono soppressi. In seguito furono creati una seconda volta. E quando vennero ripristinati ultimamente, ad essi si dovevano affidare alcuni specifici incarichi. Dovevano essere ufficiali d'ispezione negli arsenali, comandanti dei reparti del Corpo Reale equipaggi, aiutanti dell'Accademia navale, ufficiali di guardia sulle navi scuola, ufficiali di guardia sulle navi locali, e finalmente, sulle navi grandi, ufficiali di capo carico.

Orbene di tutti questi incarichi solamente due sono stati affidati a queste categorie appunto perchè l'esperienza ha dimostrato che essi non erano idonei a coprire gli altri incarichi che ora ho enunciato.

Dunque viene a mancare la ragione di servizio per la quale erano stati creati questi ufficiali. E poi, c'è la questione economica che si voleva risolvere. Per la questione economica basta sapere che quando il sottufficiale anziano, capo di prima classe, passa ufficiale del Corpo Reale equipaggi le sue competenze, le sue entrate vengono ad essere diminuite. Dunque il primo svantaggio che si ha nell'essere promossi ufficiali è quello di avere delle entrate minori. E, si noti, contemporaneamente a questo svantaggio, ve ne sono degli altri: c'è quello del trattamento, e c'è quello della divisa perchè, naturalmente, chi è promosso ha bisogno di provvedersi di un corredo da ufficiale che prima non aveva. E infine vi è anche uno spostamento di condizioni, perchè passando da sottufficiale ad ufficiale si passa da un ambiente ad un al-

tro, e quindi aumentano le necessità della vita.

Si verificava inoltre il caso di ufficiali dei quali la pensione qualche volta era anche inferiore a quella dei marescialli, e per ciò in una legge riguardante i miglioramenti di pensione si dovette inserire la disposizione che in nessun caso la pensione spettante ad un ufficiale subalterno potesse essere inferiore a quella di un maresciallo.

Del resto questi ufficiali del Corpo Reale equipaggi arrivano a conseguire il grado in tarda età. Verso i cinquant'anni arrivano ad essere ufficiali, e a cinquantott'anni circa essi vanno in posizione ausiliaria.

Quindi pochi anni rimangono come ufficiali, per la qual cosa essi raramente, difficilmente liquidano una pensione in base alla paga di capitano: ma solo in base alla paga dei gradi inferiori.

E allora accade che la pensione liquidata molte volte non differisce sostanzialmente dalla pensione massima del sottufficiale, la quale è di lire 2,116. Per ciò anche da questo lato non v'è un gran vantaggio per loro. Ma, come sapete, qui non si tratta di sopprimerli: gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi continueranno la loro carriera fino ad estinzione, compresi i sottufficiali che già sono iscritti nei quadri; e delle 500 mila lire che s'economizzano con la loro soppressione, si potrà fare un uso migliore, distribuendole più equamente a vantaggio della classe dei sottufficiali.

Ed una considerazione importante, a conferma di ciò che ho detto, è questa: che, negli ultimi tre anni, su 44 ufficiali del Corpo Reale equipaggi, promossi sottotenenti, 33 hanno rinunciato, cioè il 75 per cento, poichè, come osservava l'onorevole Arlotto, la maggior parte dei sottufficiali non riceve alcun guadagno dal diventare ufficiale. Ora, continuare a tenere un corpo che la maggioranza non vuole (perchè si tratta d'una rinuncia vera e propria alla promozione, che si fa da tre quarti di coloro che vi hanno diritto), è un assurdo.

Passiamo ora agli ufficiali del Commissariato. Questi continueranno nelle loro funzioni attuali. Se non che la Commissione parlamentare d'inchiesta ed il Senato hanno sempre insistito perchè le funzioni di questi ufficiali si limitino alla parte di loro spettanza, che è quella della sussistenza, dei vestiarie e degli approvvigionamenti della flotta.

Ora mi pare che questa divisione di lavoro sia utile, e che si debba fare. E, sic-

come ho studiato le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta, quelle che mi sono sembrate utili e giuste le ho accettate, trovando sempre consenziente il Senato.

In sostanza si tratta di passaggio di attribuzioni, già iniziato dall'onorevole Mirabello, accettato, credo, anche dall'onorevole Bettòlo, ed ora completato da me in omaggio al concetto di dare a Cesare quel che è di Cesare.

Del resto, anche qui, non si ledono gli interessi del Commissariato, perchè, fino a quando il passaggio non avverrà, la promozione degli ufficiali avrà luogo regolarmente, come se non ci fosse niente di cambiato.

S'obbietta (e l'obbiezione par grave) che il ministro della marina presenta un disegno di legge, che si riferisce ad un altro di là da venire.

Ora devo premettere che i due disegni di legge li avevo elaborati contemporaneamente, e contemporaneamente intendevo di presentarli. Questa è, per lo meno, una giustificazione delle mie intenzioni.

Non mi è stato possibile presentare il secondo disegno di legge; e me ne duole. Ma, poichè nessuna modificazione avverrà nel corpo del Commissariato ed anche in quello dei furieri, fino a che non ci sia un'altra legge che regoli la sistemazione del personale esuberante, non vi è alcun pericolo; perchè che cosa avverrebbe se la seconda legge non venisse approvata? Che i furieri resterebbero e magari gli ufficiali di Commissariato continuerebbero. Con una legge del 1911 abbiamo creato i gestori di magazzino, gli economisti dei dipartimenti. Questi sono civili.

Orbene, ad esempio, trenta di quei sottotenenti del Corpo Reale equipaggi fanno appunto l'ufficio dell'economista e del gestore, che sono uffici assolutamente civili. E debbono esser tali: perchè il personale militare è un personale mutevole, un personale che oggi sta in un posto e domani in un altro; mentre, per le indicate funzioni, è necessario che il personale sia fisso.

Dunque, qualora quella legge fosse sottoposta alla Camera, questa vedrebbe che una delle proposte stabilisce appunto che trenta tenenti e sottotenenti, che attualmente fanno funzioni di impiegati civili, passerebbero nel personale civile, aumentando in questo personale trenta posti a punto per collocarvi.

C'è finalmente la questione dei furieri. La Commissione d'inchiesta ha trovato che questi furieri disimpegnano mansioni d'ordine puramente civili, per cui non si richiede il carattere militare. Allora si è detto: perchè debbono essi essere militari? E perciò il passaggio di questi furieri nella carriera d'ordine è sembrato opportuno alla Commissione d'inchiesta parlamentare e sembra opportuno anche a me.

Le mie proposte adunque non sono strettamente personali, per quanto possa avere il diritto di fare un disegno di legge secondo la mia testa e non secondo quella degli altri, ma queste mie proposte in gran parte si appoggiano ai voti già espressi da persone e da organi competenti.

L'onorevole Marcello ha detto che io sopprimevo i furieri perchè vi erano troppi sottufficiali.

No, non è questa la ragione; c'è anche una questione di carriera, ma questa è una ragione molto secondaria: la carriera di questi furieri rappresenta una sperequazione di fronte a quella degli altri. Infatti sopra 700, furieri, caporali, graduati e comuni, vi sono 4430 sottufficiali.

Come la Camera dunque vede, vi è una grande sproporzione, e questa sproporzione crea a vantaggio dei furieri privilegi di carriera che generano malcontento nelle altre categorie di sottufficiali che fanno vita meno comoda e sono esposti a maggiori rischi.

Anzi, a proposito appunto di sperequazione di carriera, io ho presentato alla Camera, e spero venga presto in discussione, un disegno di legge tendente a perequare le carriere delle undici categorie della bassa forza del Corpo Reale equipaggi, per togliere le cause di dissidi e malumori che sono giustificati.

Rispondo ora agli altri onorevoli oratori che hanno parlato sul disegno di legge. Ringrazio anzitutto l'onorevole Queirolo, che si è mostrato contento della parte che riguarda il corpo sanitario, e l'onorevole Cantarano, che si è associato alle cose dette dall'onorevole Queirolo; terrò conto delle raccomandazioni dell'uno e dell'altro per quelle ulteriori migliorie finanziarie ed economiche che è possibile concedere ancora al corpo sanitario.

Come i due onorevoli oratori hanno ricordato, esiste un disegno di legge che in parte toglie appunto quelle sperequazioni che esistevano tra gli ufficiali medici e quelli degli altri corpi.

L'onorevole Cantarano ha espresso il

desiderio di portare modificazione ad una tabella: egli vorrebbe un generale di più nel corpo degli ufficiali medici. Orbene, gli debbo fare osservare che, se in principio la cosa par giusta, in pratica il numero degli ufficiali deve essere in proporzione alle funzioni.

Questa è la ragione, per cui non si è proposto un generale medico in più, ma ciò non esclude che, se si presenterà la necessità, si possa proporre un tale aumento.

L'onorevole Arlotta si è compiaciuto della creazione degli ufficiali di complemento. Per la verità debbo dire che non si tratta di una creazione perchè gli ufficiali di complemento esistono da un pezzo, ma di un riordinamento. Gli ufficiali di complemento furono creati per alcune categorie, ma io credo che la loro utilizzazione in genere tornerà di grande vantaggio alla marina, perchè, data la scarsità di ufficiali subalterni, per certi incarichi l'ufficiale di complemento può sostituire benissimo l'ufficiale subalterno nei quadri attivi.

Credo così di aver sommariamente esposte le ragioni per cui ho presentato questo disegno di legge, e mi auguro la Camera voglia approvarlo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Si dovrebbe ora passare all'esame degli articoli; ma poichè la Presidenza ha un impegno d'ufficio e non può rimaner qui lungamente, prego la Camera di volerlo rimettere a domani.

(*Così è stabilito*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Wollemborg, Girardini, Rava e Morelli-Gualtierotti hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

WOLLEMBORG. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa. (1210)

GIRARDINI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 (1229);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (1332);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13. (1335).

RAVA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 (1224).

MORELLI-GUALTIEROTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (1196).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione della relazione della Commissione di inchiesta sul Palazzo di Giustizia.

PRESIDENTE. (*Segni di viva attenzione*). Comunico alla Camera che il Presidente della Commissione d'inchiesta per il Palazzo di Giustizia mi ha consegnato l'originale della relazione con le firme dei singoli membri della Commissione, in due volumi che comprendono anche i documenti; e nello stesso tempo mi ha avvertito che quanto prima spedirà tutte le copie necessarie per la distribuzione da farsi agli onorevoli deputati, questa sera stessa, dall'archivio della Camera.

ABIGNENTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Chiedo l'iscrizione nell'ordine del giorno di questi documenti per discuterli nella seduta che l'onorevole Presidente vorrà indicare, e chiedo altresì all'illustre Presidente di voler richiamare i verbali originali degli interrogatori, eseguiti dalla Commissione d'inchiesta, nonchè i documenti originali di mia scrittura e quelli da me esibiti alla Commissione medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Do lode alla Commissione per aver presentata la sua relazione...

Voci. Era suo dovere! (*Commenti*).

CAVAGNARI. Le do lode anche pel compimento di questo dovere, perchè pur-

troppo non sempre si conoscono i propri doveri. (*Commenti*).

Io prego la Camera di consentire che la discussione su questa relazione abbia luogo giovedì 8 maggio.

LUZZATTO RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccardo Luzzatto.

LUZZATTO RICCARDO. (*Segni d'attenzione*). Non ho bisogno di esporre alla Camera le ragioni, per cui non io solo debbo desiderare la più pronta discussione sui documenti presentati. Ora a me pare che la proposta dell'onorevole Cavagnari lasci troppo tempo. Io non voglio indicare il giorno.

Se dovessi seguire i sentimenti miei, direi di discutere subito: in ogni modo io prego il Presidente di voler vedere se non possa egli indicare alla Camera un giorno per la discussione, più prossimo dell'8 maggio, senza inceppare, ben inteso, l'andamento degli altri lavori parlamentari. (*Commenti*).

Voci. Ha ragione! ha ragione!

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ella ha già proposto il giorno 8 per la discussione. Ora l'onorevole Luzzatto trova questa data troppo lontana.

Voci. Martedì! Martedì!

CAVAGNARI. Mi rincresce di non poter associare all'emendamento proposto dal collega Luzzatto, se questo ha per significato di abbreviare ancora il termine degli otto giorni.

Se noi dobbiamo discutere la relazione della Commissione d'inchiesta, dobbiamo farlo con piena cognizione di causa.

Ora, onorevoli colleghi, domando a voi se sia possibile, in meno di otto giorni, prepararsi e di discutere un documento di 500 pagine di pura relazione ed un altro di altre 500 pagine di allegati! Per ciò mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene; ma era proprio inutile che l'avesse illustrata.

L'onorevole Aprile ha facoltà di parlare.

APRILE. Anche prima che l'onorevole Luzzatto avesse detto le poche parole che ha pronunciate, per la parte che lo riguarda, io credevo che si dovesse o accettare la proposta dell'onorevole Abignente che affidava alla discrezione del Presidente della Camera di stabilire il giorno per la discussione delle conclusioni della Commissione d'inchiesta, o addirittura, se il Presidente non credesse di accettare tale incarico, si do-

vesse fare una proposta contraria a quella dell'onorevole Cavagnari.

Bisogna intendersi bene. Da tanto tempo si discute di questa famosa inchiesta: faville sprizzano, non si sa come e perchè, dalla stessa Commissione o da altri; dei documenti si sono pubblicati, e noi, che avremmo dovuto conoscerli per primi, siamo gli ultimi ad averne notizia.

Ora io credo, e nell'interesse delle persone accusate che hanno diritto e dovere di venire a dar subito alla Camera le loro deduzioni, e nell'interesse del paese, che non sia bene di rimandare a lunga scadenza la discussione di queste conclusioni.

Per conseguenza, siccome non credo che la Camera debba discutere immediatamente, ma non credo nemmeno che si debba frapporre molto tempo per questa discussione, qualora l'onorevole Presidente non credesse, per sue ragioni, di accettare la proposta dell'onorevole Abignente, proporrei formalmente che la discussione avesse a cominciare martedì prossimo. (*Commenti animatissimi*).

PRESIDENTE. Onorevole Aprile, io ringrazio lei come l'onorevole Abignente della loro fiducia; ma comprenderanno benissimo che non posso accettare la loro proposta; dappoichè, in questa faccenda, chi ne sa meno di tutti, sono io. (*Viva ilarità*).

Io mi sono ben guardato, non solo dal raccogliere voci, ma persino dal leggere tutto quello che si è pubblicato in proposito nei giornali, volendo attendere il documento ufficiale. Quello soltanto io voglio leggere e lo leggerò.

Quindi, dare a me l'incarico di proporre il giorno per la discussione della relazione di inchiesta, non mi sembra opportuno; e da parte mia, mi sembra che sarebbe anche poco delicato.

Dichiaro poi all'onorevole Abignente che non posso farmi organo della sua richiesta, perchè è la Camera che dovrà deliberare se occorreranno, o no, determinati documenti; e non posso farmene organo altresì, perchè non voglio sottopormi a rifiuti più o meno giustificati.

Pongo dunque a partito per prima, perchè più larga, la proposta dell'onorevole Cavagnari, di inscrivere la discussione di questa relazione nell'ordine del giorno di giovedì 8 maggio.

(*Non è approvata*).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Aprile che questa discussione si faccia nella seduta di martedì 6 maggio.

(*È approvata*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. D'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio proporrei alla Camera che il disegno di legge: « Provvedimenti per i servizi pubblici a trazione meccanica concessi all'industria privata » fosse inserito nell'ordine del giorno per sabato prossimo, dopo il disegno di legge: « Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova ».

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

BASLINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro degli interni, circa le repressioni di polizia contro le dimostrazioni studentesche protestanti per la condanna di Mario Sterle.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri per conoscere, se sia vero che la Corte d'assise di Washington abbia condannato a morte, per assassinio, Antonio Africano di Giovanni, da Melfi, senza prove dirette del delitto, ed in base ad un unico ed incerto indizio, e che la relativa sentenza di condanna sia stata appellata; e se, nell'affermativa, non creda opportuno, per doveroso omaggio ai sentimenti di equità e di umanità, richiamare, con pratiche diplomatiche, l'attenzione di quel Governo sulla eccezionale gravità del caso.

« Longo ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle 17.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1226)

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardanti le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa. (1273)

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia. (1265)

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1216, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia. (1245)

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo: nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare. (1243)

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913. (1297)

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724; 30 agosto 1912, n. 1059; 6 settembre 1912, n. 1080 e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1910, n. 801. — Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, n. , contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto 1908. (1251 e 1330)

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei

rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia. (1328)

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1912-13. (1223)

Distacco della frazione Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune. (1317)

Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione, firmato a Roma addì 25 novembre 1912. (1269)

Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia. (1315)

Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti. (1291)

Concessione d'un assegno annuo alla vedova e alle orfane del viceammiraglio Augusto Aubry. (1329)

3. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento dei Corpi militari della Regia marina. (1307)

Discussione dei disegni di legge:

4. Linea di navigazione tra l'Italia e Calcutta. (658)

5. Linea di navigazione tra l'Italia e il Centro America. (659)

6. Linea di navigazione tra l'Italia e Londra. (661)

7. Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 690, per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei Carabinieri reali. (1242)

8. Autorizzazione al Governo di concedere la piccola naturalità. (1320)

9. Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione (*Approvato dal Senato*). (1238)

10. Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica. (1324)

11. Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (*Approvato dal Senato*). (885)

12. Provvedimenti per la protezione degli animali (*Approvato dal Senato*). (941)

13. Modificazione all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 248. (1183)

14. Costituzione in comune di Villa Celleria, frazione di Civitella Casanova. (1310)

15. Provvedimenti per i servizi pubblici a trazione meccanica concessi all'industria privata. (1282)

16. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1235)

17. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252).
18. Sulle decime ed altre prestazioni fondiari (Approvato dal Senato). (160)
19. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari. (138).
20. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari. (121, 122, 140)
21. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale. (253)
22. Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda. (219)
23. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera. (428)
24. Pensione ed indennità agli operai della Zecca. (472)
25. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35. (186).
26. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro. (347)
27. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi. (591).
28. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia. (483).
29. Disposizioni sul reato di diffamazione. (85)
30. Ordinamento del Consiglio coloniale. (755)
31. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa. (803)
32. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione. (450)
33. Aumento del numero dei consiglieri di Stato. (578)
34. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia. (449)
35. Indicazioni stradali. (D'iniziativa del Senato). (741)
36. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787)
37. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli Ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)
38. Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia. (693)
39. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'Ospedale civile e del ricovero di mendicizia d'Eboli. (890)
40. Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli Asili infantili e di mendicizia di detti comuni. (789)
41. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi. (942)
42. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927)
43. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali. (904)
44. Per la difesa del paesaggio. (496)
45. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali. (301)
46. Tombola a favore degli Ospedali ed Asili infantili di San Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei Ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, San Paolo Civitate e Chieti. (1060)
47. Tombola a favore degli Ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri. (1061)
48. Tombola a favore degli Ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Mottola e Laterza. (1062)
49. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria. (1069)
50. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi. (Approvato dal Senato). (972)
51. Tombola a favore degli Ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri. (1083)
52. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti. (650)
53. Istituzione di Uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici. (64)
54. Tombola a favore delle Opere Pie di Sant'Angelo Lodigiano. (1070)
55. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso Ospedale ci-

vile di Cagnano Varano e degli Ospedali di Carpino e Rodi Garganico. (1068)

56. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale. (1104)

57. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia. (1106)

58. Tombola a beneficio dell'Ospedale di Guglionesi. (1071)

59. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova. (1029)

60. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica. (688)

61. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura. (782)

62. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici. (778)

63. Vendita del locale delle Regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato. (754)

64. Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160)

65. Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272. (1180)

66. Lotteria a favore del Ricovero di mendicanti e della Società delle case popolari di Livorno. (1173)

67. Tombola a favore del reparto tubercolosi dell'Ospedale di Umbertide e degli Ospedali di Pietralunga e Montone. (1187)

68. Linea di navigazione tra l'Italia e il Canada. (662)

69. Annullamento del canone daziario consolidato governativo assegnato alle Isole Tremiti. (1244)

70. Riforma della legge sui piccoli fallimenti. (353)

71. Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria. (1277)

72. Affrancazione dalle tasse di pedaggio di tre ponti sull'Arno. (1278)

73. Iscrizione nei Collegi dei ragionieri. (1162 e 1162-bis)

74. Modificazioni alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici. (1309)

75. Provvedimenti per i militari del Corpo Reale Equipaggi (1308)

76. Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri. (1316)

77. Pro supplenti scuole medie ex-incaricati. (418)

78. Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della Sanità pubblica. (1266)

79. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi. (1327)

80. Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. (269)

81. Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo. (1284)

82. Disposizioni eccezionali per i titoli del Debito pubblico al portatore smarriti o distrutti nel disastro del 28 dicembre 1908. (363)

83. Costituzione del comune di Rivarolo del Re e Uniti. (1347)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

84. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica. (387)

85. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati. (Doc. VIII-bis).

86. Svolgimento di una mozione del deputato Cavagnari ed altri circa le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata. (709)

Discussione dei disegni di legge:

87. Sul contratto di lavoro di impiegati di aziende private e commessi di negozio. (1264)

88. Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (1283)

89. Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garagusa (*Modificazioni del Senato*). (761-B)

90. Costituzione dei comuni di Ussita e Castel Sant'Angelo. (1348)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1913 — Tip. della Camera dei deputati